

CX.

TORNATA DEL 31 MARZO 1873

Presidenza del Vice-Presidente VIGLIANI.

SOMMARIO — *Congedo — Seguito della discussione del progetto di legge per un nuovo Codice sanitario — Conclusioni della Commissione sulla proposta Musio — Nuova redazione dell'articolo 72, sospeso — Emendamento del Senatore Cannizzaro, accettato dalla Commissione — Avvertenze del Senatore Maggiorani — Schiarimenti del Senatore Cannizzaro — Approvazione degli articoli 72, 73 e 74 — Emendamento del Senatore Cannizzaro all'articolo 86, accettato dalla Commissione e dal Ministro — Approvazione dell'art. 86, sospeso — Approvazione dell'art. 112 — Schiarimento chiesto dal Senatore Casati L. sull'articolo 113, fornito dal Senatore Des Ambrois — Emendamento del Ministro dell'Interno, accettato dalla Commissione — Approvazione dell'articolo 113 — Nuova redazione dell'articolo 113 bis — Osservazioni del Senatore Giovanola — Proposta del Senatore Beretta — Sotto-emendamento del Senatore Giovanola — Avvertenze del Senatore Gallotti — Rinvio dell'articolo 113 bis alla Commissione — Emendamento del Senatore Giovanola all'articolo 114 — Proposta del Senatore Lauzi — Approvazione dell'articolo — Dubbii del Senatore Casati L., sull'articolo 115 — Spiegazioni del Relatore — Proposta d'aggiunta del Senatore Giovanola — Riflessioni del Senatore Carradori — Nuove osservazioni del Senatore Casati L., cui rispondono il Ministro dell'Interno e il Relatore — Approvazione dell'articolo — Emendamento del Senatore Giovanola all'articolo 116 — Osservazioni del Senatore Beretta — Rinvio dell'articolo alla Commissione — Modificazione proposta dal Senatore Casati L. all'articolo 117 — Osservazioni del Senatore Giovanola, cui risponde il Relatore — Osservazioni del Senatore Panattoni, del Ministro dell'Interno e del Senatore Des Ambrois — Emendamento proposto dal Senatore Beretta, accettato dalla Commissione e dal Ministero — Approvazione dell'articolo — Emendamento del Senatore Beretta all'articolo 119 — Approvazione della prima parte dell'articolo — Approvazione della seconda parte dello stesso articolo coll'emendamento del Senatore Beretta e dell'intero articolo — Modificazione proposta dal Senatore Giovanola, accettata dalla Commissione — Aggiunta proposta dal Senatore De Luca all'art. 119 combattuta dal Relatore — Approvazione dell'articolo coll'aggiunta De Luca — Proposta d'aggiunta del Senatore Beretta all'articolo 120 — Obiezioni del Ministro — Avvertenze dei Senatori Maggiorani e Giovanola — Repliche del Senatore Maggiorani e del Commissario Regio — Proposta del Relatore di rinvio dell'articolo, appoggiata dal Ministro, approvata — Approvazione dell'articolo 121 — Emendamento del Senatore Maggiorani all'art. 122 accettato dalla Commissione — Approvazione dell'art. 122 emendato — Presentazione di un progetto di legge, dichiarato d'urgenza — Ripresa della discussione del nuovo Codice sanitario — Approvazione degli articoli 123, 124, 125 — Emendamento proposto dal Senatore Giovanola all'art. 126 — Approvazione dell'articolo emendato — Proposta del Commissario Regio e del Senatore Maggiorani di aggiunta all'articolo 127 accettata dal Relatore — Approvazione dell'articolo emendato — Approvazione dell'articolo 128.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Commissario Regio e più tardi intervengono il Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, ed i Ministri di Grazia e Giustizia e della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, PALLAVICINI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

Il presidente della R. Accademia delle Arti del disegno di Firenze, di due opuscoli contenenti *Notizie storiche sopra l'Accademia medesima.*

Il signor dottore Pavan Pietro, segretario generale del Municipio di Venezia, di un esemplare della sua opera: *Guida e Commenti della nuova legge sulla riscossione delle imposte dirette del Regno d'Italia.*

Il Senatore Pepoli G. per affari urgentissimi di famiglia, chiede un congedo di otto giorni, che gli viene dal Senato accordato.

Seguito della discussione del progetto di legge per un nuovo Codice sanitario.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione del Codice sanitario.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. Sulla proposta dell'onorevole Senatore Musio, la Commissione riferisce, che essa non vede la possibilità di adattare le disposizioni generali della presente legge alla farmacia omeopatica. Dovendosi però fare per questa materia una disposizione eccezionale, la Commissione crede che il luogo più opportuno per inserirla, sia il Capo delle *Disposizioni finali*. Quindi propone al Senato che si differisca la discussione intorno al modo di redigerla, fino al momento in cui verrà in discussione il Capo stesso.

Senatore MUSIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MUSIO. Io non ho che a lodare la via, che la Commissione nell'alto suo senno ha stimato di prescegliere. Io quindi sono lieto che sia differita la discussione della mia proposta fino al Capo indicato dall'onorevole signor Relatore.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione rinuncia all'articolo 76 quale venne da essa re-

dato ed accetta invece quello ministeriale, perchè notevolmente più chiaro riguardo al modo di rivedere la Farmacopea, e perchè le parve....

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole Relatore, che l'art. 76 fu già votato precisamente nella forma da lui proposta, cioè secondo il testo ministeriale.

Senatore BURCI, *Relatore*. Va benissimo. Allora, giacchè ho la parola, riferirò sull'art. 86.

PRESIDENTE. Permetta, onorevole Relatore. Non potrebbe riferire prima sugli articoli precedenti 72, 73, 74, rimasti in sospenso e che riguardano tutti la Farmacopea?

Senatore BURCI, *Relatore*. Sì, signore. Sopra l'art. 72 relativo alla Farmacopea, la Commissione rinunzierebbe al comma della lettera C e a quello della lettera D, e vorrebbe solo che rimanesse ciò che si riferisce alla lettera A e alla lettera B.

Gli articoli 73 e 74 li manterrebbe.

PRESIDENTE. Gli articoli 73 e 74 li manterrebbe come furono proposti dalla Commissione?

Senatore BURCI, *Relatore*. Sì, signore. Adesso vi sarebbe da riferire sull'art. 86.

PRESIDENTE. Signor Relatore, sarà meglio, prima di riferire sull'articolo 86, che si discutano gli articoli 72, 73, 74.

L'articolo 72 è così modificato:

« Vi sarà per tutto il Regno un'unica Farmacopea ufficiale, la quale dovrà:

» a) Indicare i farmaci che ogni farmacista è obbligato invariabilmente a tenere;

» b) Indicare tutte le altre sostanze che debbono essere considerate come medicamento, senza esser per questo obbligatorie per tutte le farmacie. »

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Cannizzaro ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Farei osservare alla Commissione che il nuovo modo di redigere l'art. 72, potrebbe far credere che la Farmacopea dovesse limitarsi a quelle due sole cose, mentre che quelle due cose non sono che un accessorio della Farmacopea.

Dicendo soltanto che la Farmacopea ufficiale indicherà i medicamenti che il farmacista deve tenere; e quelli di cui può far senza, potrà essere creduto da coloro, che saranno incaricati di compilare tale Farmacopea, che l'oggetto principale di essa è questa nota. Perciò io farei l'emendamento seguente: « Vi sarà per

tutto il Regno un'unica Farmacopea ufficiale, la quale trattando dei vari medicamenti, indicherà anche quelli che ogni farmacista è obbligato a tenere, e quelli nelle cui preparazioni è obbligato ad attenersi fedelmente al prescritto della Farmacopea a senso dell'art. 64. »

Sarebbe curioso che, mentre che l'articolo 64 dice che il farmacista è obbligato, nelle preparazioni galeniche, di attenersi al prescritto della Farmacopea, nell'articolo poi che riguarda la compilazione della Farmacopea, si dicesse che questa Farmacopea deve contenere nient'altro che l'elenco dei medicinali che il farmacista deve tenere e di quelli che può non tenere.

Per queste ragioni, io proporrei l'aggiunta testè letta. Insisto su quest'aggiunta, anche perchè l'altro giorno l'onorevole Maggiorani fece benissimo riflettere, che in un gran numero di medicamenti, i quali non sono prodotti chimici puri propriamente detti, variando il metodo di preparazione, la cosa ottenuta è diversa. Ciò avviene di certo nelle così dette preparazioni galeniche.

Perlocchè io dico, che la Farmacopea dovrebbe, descrivendo ciascun medicamento, aggiungere quando precisamente per esso è essenziale che non sia variato, e così risparmierebbe al farmacista la pena del giudizio, se quella è o non è una preparazione galenica, se è uno di quei casi nei quali la legge gli lascia la libertà o uno di quei casi nei quali non la lascia; la legge stessa lo direbbe, perchè la Farmacopea fatta in esecuzione di questa legge, diverrebbe legge essa stessa. Per la qual cosa io insisterei su questa redazione, la quale in sostanza almeno indica, che questa Farmacopea tratterà dei vari medicamenti, e credo che colla parola *tratterà*, s'intende dire che ne parlerà come conviene che se ne parli in una Farmacopea.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Cannizzaro, di far passare al Relatore della Commissione la sua proposta.

Senatore CANNIZZARO. L'aveva già rimessa alla Commissione.

PRESIDENTE. Allora prego il Relatore, a dichiarare se la Commissione l'accetta.

Senatore BURCI, *Relatore*. Dopo le considerazioni che furono fatte ieri l'altro, sopra la necessità di distinguere farmacia da farmacia, e ripetute oggi dall'onorevole Senatore Cannizzaro, la Commissione accetta la redazione dell'articolo, quale è indicata dall'onorevole Cau-

nizzaro; di modo che, si possono sopprimere anche il paragrafo *a* e il paragrafo *b*, che la Commissione aveva creduto di poter ritenere.

PRESIDENTE. Darò lettura al Senato, dell'art. 72, come venne redatto dall'onorevole Cannizzaro.

Esso è così espresso:

« Vi sarà per tutto il Regno un'unica Farmacopea ufficiale la quale trattando dei vari medicamenti indicherà quelli che ogni farmacista è obbligato a tenere, e quelli nella cui preparazione è obbligato di attenersi fedelmente al prescritto della Farmacopea ai sensi dell'art. 64. »

Nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti quest'articolo.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Maggiorani ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Mi pare che fra i due membri della proposta non ci sia la debita attinenza, perchè nel primo dicendosi *quelli che ogni farmacista deve tenere*, nel secondo *dovrebbe indicare quelli i quali non ogni farmacista può tenere*, ossia che qualche farmacista è dispensato da tenere; sono due membri di una proposizione che non hanno attinenza fra loro; nella prima parte si indicano i medicamenti, che ogni farmacista dovrà tenere; per cui necessariamente nella seconda parte si dovranno indicare quelli, che i farmacisti saranno dispensati dal tenere, altrimenti non vi sarebbe fra le due parti attinenza.

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole Senatore Maggiorani, che nella redazione proposta dall'onorevole Senatore Cannizzaro, non figurano più le due parti della Farmacopea, l'obbligatoria e la non obbligatoria, ma sibbene soltanto una specie di definizione dei farmaci che ogni farmacista dovrà tenere, e per di lui norma, rileggerò la proposta del Senatore Cannizzaro.

(*V. sopra.*)

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Non ci è dubbio che il periodo, secondo l'intendimento dell'onorevole Senatore Maggiorani, potrebbe essere più completo; a me però sembra che, quando si indicano i medicamenti che un farmacista è obbligato a tenere, possa essere soverchio il cenno di quelli che non è più dover suo di avere in farmacia, per cui, secondo me, si può benissimo far senza del 3° comma.

Del resto pregherei l'onorevole Senatore Mag-

giorani a volersi compiacere, se lo crede, di completare egli stesso il periodo.

Senatore MAGGIORANI. A me pare che la parola *trattando*, che leggesi nella proposta Cannizzaro, sia troppo generica, perchè anche un'opera di storia naturale, può trattare di medicamenti senza indicare il metodo di comporli e conservarli. *Trattare* non spiega abbastanza, non dice tutto.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Maggiorani crede di fare un'altra proposta?

Senatore MAGGIORANI. Lascio all'onorevole Commissione di giovare di questa mia riflessione per modificare la sua proposta.

Senatore CANNIZZARO. Desidererei che questa redazione non precisasse, ma dicesse in generale quello che convien dire, e non avrei voluto che il legislatore prescrivesse agli scrittori della Farmacopea quello che devono fare, perchè trattandosi di medicamenti non ci si può riferire che al metodo di prepararli ed a quello di riconoscerli.

PRESIDENTE. La Commissione mantiene la sua proposta?

Senatore BURCI, *Relatore*. Sissignore.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'art. 72.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Si procederà ora alla discussione dell'art. 73, secondo la redazione della Commissione.

« Art. 73. La compilazione della Farmacopea sarà affidata ad una Commissione scelta dal Ministro dell'Interno, della quale dovranno, fra gli altri, far parte medici e chimico-farmacisti appartenenti alle facoltà mediche ed alle scuole chimico-farmaceutiche delle diverse parti del Regno. »

(Approvato.)

« Art. 74. Il Governo del Re pubblicherà la *Farmacopea Ufficiale* approvata con Decreto reale, previo parere del Consiglio superiore di sanità, entro un anno dal giorno in cui andrà in esecuzione la presente Legge. »

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Chiederei al Commissario del Governo se si rammenta che il signor Ministro dell'Interno l'altro giorno manifestasse il dubbio che vi potessero essere delle difficoltà a che in un anno si potesse compilare la Farmacopea...

Senatore B0, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore B0, *Commissario Regio*. Il Senatore Cannizzaro mi ha prevenuto. Veramente un anno è poca cosa e troppo poca cosa, e sarà molto se in tre anni si potrà completare la Farmacopea. Proponerei quindi che si portasse quel termine a tre anni, troppe essendo le difficoltà che si dovrebbero superare per dar compimento ad un sì arduo lavoro.

PRESIDENTE. Giacchè l'onorevole Commissario Regio concorda nelle osservazioni del Senatore Cannizzaro, lo interrogo se intende fare qualche proposta.

Senatore B0, *Commissario Regio*. Propongo il termine di tre anni.

PRESIDENTE. Non facendosi dalla Commissione nessuna difficoltà, pongo ai voti l'art. 74 colla variazione che il Senato ha inteso, cioè quella che dice « entro tre anni » invece di « entro un anno. »

Coloro che approvano l'art. 74 così modificato, vogliamo sorgere.

(Approvato.)

Si passa ora alla discussione dell'art. 86.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione avrebbe mutato l'art. 86 in questo modo:

« Art. 86. Chiunque intenda attuare officine di prodotti chimici e farmaceutici per uso medico, dovrà darne preventivo avviso di 15 giorni all'Ufficio municipale, facendo constare di essere farmacista. L'ommissione dell'avviso sarà punita con multa di lire sessanta. »

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Io metterei bene in rilievo la distinzione dei prodotti farmaceutici per uso medico, e lo farei, perchè vi sono prodotti chimici che servono tanto all'industria, quanto alla medicina. Perciò direi: « I fabbricanti di prodotti esclusivamente destinati all'uso medico (e direi *esclusivamente* per intendere solo quei prodotti che non hanno altro uso fuorchè quello) devono essere matricolati in farmacia (e siccome sappiamo che vi sono Università le quali danno diplomi di chimica, e in questo caso il laureato non potrebbe fare il farmacista, così aggiungerei:) e forniti di un diploma di chi-

mica, sia dalle Università, sia da altre scuole del Regno. »

Altrimenti, nemmeno io, per esempio, potrei, se volessi, stabilire una fabbrica di prodotti chimici farmaceutici, perchè non ho patente di farmacista: ho aggiunto poi le parole « *sia da altre scuole dello Stato* » perchè anche il diploma di una di queste scuole sarebbe garanzia sufficiente. Convieni inoltre osservare che la laurea di chimica è tutt'altro che la patente di farmacia.

Il testo proposto escluderebbe i detti fabbricanti da un ramo d'industria chimica, che può meglio essere esercitato da essi che da altri.

Per queste ragioni, io direi: *i fabbricanti di prodotti esclusivamente destinati ad uso farmaceutico* (e non toglierei la parola esclusivamente) *debbono essere matricolati in farmacia e forniti di un diploma di chimica*, sia da Università, sia da scuole dello Stato.

Abbiamo le scuole del Ministero d'Agricoltura e Commercio, v'è quella superiore di Torino, che danno diplomi di chimica industriale, e ai chimici industriali non può esser proibita la fabbricazione di prodotti farmaceutici. Il farmacista nel somministrarli, avrà la responsabilità, ma non si potrà spinger troppo oltre l'ingerenza e l'esclusivo dominio del farmacista.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 86 come venne formulato ultimamente dalla Commissione. Esso dice così:

« Art. 86. Chiunque intenda attivare officine di prodotti chimici e farmaceutici per uso medico, dovrà darne preventivo avviso di 15 giorni all'ufficio municipale facendo constare di essere farmacista. La omissione dell'avviso sarà punita con multa di L. 60. »

Ora l'onorevole Senatore Cannizzaro propone di concepire così l'articolo 86:

« I fabbricanti di prodotti esclusivamente destinati ad uso farmaceutico, debbono essere matricolati in farmacia e forniti di un diploma di chimico, sia dalle Università, sia da altre scuole dello Stato. »

L'onorevole Relatore della Commissione lo accetta?

Senatore BURCI, *Relatore*. Accetto.

PRESIDENTE. Il Ministero non fa difficoltà?

MINISTRO DELL'INTERNO. Non fo difficoltà, e accetto di buon grado questa redazione, la quale, mentre tutela sufficientemente la salute pubblica per quel che riguarda la fabbricazione

di queste sostanze che debbono servire esclusivamente ad uso farmaceutico, rispetta l'industria; ma vi farei un piccolo emendamento; se l'onorevole Senatore Cannizzaro volesse acconsentire, sostituirei cioè alla parola *scuole* la parola *istituti*.

Senatore CANNIZZARO. Accetto questa sostituzione....

PRESIDENTE.... Parola che era già spiaciuta alla Commissione.

Senatore CANNIZZARO. Si potrebbe dire allora, « della patente di farmacista, o di un diploma di chimico. »

PRESIDENTE. « Dovranno essere forniti della patente di farmacista, o di un diploma di chimico rilasciato sia dalla Università, sia da altro istituto dello Stato. »

Rileggo l'articolo, come è proposto dall'onorevole Senatore Cannizzaro:

« Art. 86. I fabbricanti di prodotti esclusivamente destinati ad uso farmaceutico, debbono esser forniti della patente di farmacista o di un diploma di chimico rilasciato sia dalle Università, sia da altri istituti dello Stato. »

Coloro che approvano questo articolo....

Senatore BURCI, *Relatore*. Poi vi è il resto. « L'omissione dell'avviso sarà punita colla multa di lire 60. »

Nell'articolo stesso vi è poi l'obbligo di annunciare 15 giorni avanti, al municipio, l'apertura della officina.

PRESIDENTE. Questo non si trova nella proposta del Senatore Cannizzaro.

Forse l'onorevole Senatore Cannizzaro potrebbe tenersi al testo della proposta della Commissione innestandovi i suoi concetti.

Per esempio, dire: « chiunque intenda attivare officine di prodotti chimici o farmaceutici per esclusivo uso medico ecc. »

Senatore CANNIZZARO. Lo farò subito.

PRESIDENTE. Ella potrà aggiungere allora le parti che crede d'innestarvi.

Senatore CANNIZZARO. Ecco, è già fatto.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo 86 come fu redatto dalla Commissione e con le aggiunte fatte dal Senatore Cannizzaro:

« Art. 86. Chiunque intenda attivare officine di prodotti chimici esclusivamente destinati ad uso farmaceutico, dovrà darne preventivo avviso di 15 giorni all'ufficio municipale, facendo constatare di essere farmacista o di avere ot-

tenuto un diploma di chimico sia da una Università, sia da altro Istituto del Regno.

« L'omissione dell'avviso sarà punita con multa di Lire sessanta. »

Chi approva l'articolo così redatto, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. Debbo avvertire che la Commissione non ha potuto ancora mettere d'accordo gli articoli relativi ai veleni col Codice penale perchè non intervenne nel suo seno il Senatore Miraglia, il quale si proponeva di fare questo accordo degli articoli del Codice penale stesso, con gli articoli del Codice sanitario; però al più presto lo farà.

PRESIDENTE. Con riserva di sentire la Commissione per quanto riguarda il Capo relativo ai veleni, quando l'onorevole Relatore sarà in grado di riferirne, si procederà nella discussione là dove siamo rimasti, cioè al

TITOLO V.

SALUBRITÀ DELLE ABITAZIONI E DEI LUOGHI ABITATI.

CAPO I.

Salubrità delle case.

« Art. 112. I regolamenti comunali d'igiene pubblica, per ciò che concerne la salubrità delle abitazioni, prescriveranno principalmente le osservanze di queste disposizioni generali;

a) Che le case ad uso di abitazione comune siano edificate in guisa che non siavi difetto di aria e di luce;

b) Che le latrine siano costrutte in modo da non lasciare adito ad esalazioni ed infiltramenti;

c) Che gli acquai e gli scaricatori delle acque mondane e residue degli usi domestici, siano costruiti e situati in maniera da non pregiudicare e guastare i pozzi. »

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. Nel primo comma di questo articolo, prima devesi correggere un errore di stampa. Invece di dire « *le osservanze* » deve dire « *l'osservanza* » poi invece di dire

« *di queste disposizioni generali* » dovrebbe dire « *delle seguenti disposizioni* » lasciando la parola « *generali*. » Infine al comma segnato con lettera B dopo la parola « *esalazioni* » aggiungere « *dannose*. »

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 112 colle modificazioni accennate dal Relatore.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 113. Le case e quelle parti di esse, in cui non si riscontrino le condizioni indicate nell'articolo precedente, possono essere dichiarate inabitabili dalla Giunta Municipale, sentito il Consiglio comunale di sanità, salvo il ricorso al Prefetto, il quale provvede, sentito il Consiglio provinciale di sanità. »

Senatore CASATI L. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI L. Vorrei sapere dalla Commissione, se questa dichiarazione di inabitabilità, fatta dal Sindaco, sia esecutoria malgrado il ricorso al Prefetto, o se durante il ricorso al Prefetto è sospesa l'esecuzione dell'inabitabilità perchè nelle campagne potrebbe avvenire qualche abuso da parte dei Sindaci.

Per un supposto, nei paesi dove si coltivano molti bachi da seta, se il Sindaco, per vendicarsi di qualcheduno, dichiarasse l'inabitabilità di una casa al momento dell'allevamento dei bachi, rovinerebbe il proprietario che avrebbe bel ricorrere al Prefetto, ma che per quell'anno non potrebbe più avere il suo raccolto.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. Io darò questo schiarimento. S'intende sempre che il ricorso in via amministrativa sospende l'esecuzione.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Casati non ha altro da osservare?

Senatore CASATI L. Nossignore.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. La facoltà che si dà al Sindaco con questo articolo è molto grave, perchè si tratta di sospendere l'uso di una proprietà, e quindi il reddito di essa.

A me pare che si dovrebbe circondare questa facoltà di qualche maggiore cautela, perchè il Sindaco qui è libero di far quel che stima meglio, senza che abbia pur l'obbligo

di conformarsi all' avviso del Consiglio comunale di sanità quando fosse contrario al suo.

Io perciò proporrei che si dicesse:

«La casa in cui non si riscontrassero le condizioni indicate nell'articolo precedente, sarebbe dichiarata inabitabile dalla Giunta, sentito il Consiglio comunale di sanità.»

Allora mi pare che vi sarebbe una garanzia sufficiente per il proprietario.

Si sa che i Sindaci sono, come tutti gli altri funzionarii, e chi ha avuto mano nelle amministrazioni comunali, ne sa qualche cosa.

Molti sono prudenti, ma può anche darsi che altri lo sieno meno, quindi non sarebbe male che, prima di prendere una deliberazione così importante, si dovesse sentire la Giunta municipale.

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Allora si porrà ai voti l'articolo così emendato.

~ (*Vedi sopra.*)

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato).

« Articolo 113 *bis*. La casa o parte di casa costrutta di nuovo o restaurata non potrà essere abitata prima che sia stata dichiarata abitabile dal Consiglio Municipale di sanità, secondo le norme dei regolamenti locali.

» I contravventori incorrono in una multa di lire 300. »

È aperta la discussione su questo articolo.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione proporrebbe a quest'articolo la seguente modificazione:

« I regolamenti locali potranno prescrivere che le case o parte di case, costrutte di nuovo o restaurate, non possono essere abitate prima che siano state dichiarate abitabili dal Consiglio Comunale di Sanità.

» I contravventori incorreranno in una multa estensibile a lire 300. »

Senatore GIOVANOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIOVANOLA. Mi permetterò di osservare che quest'articolo nel modo con cui è formulato non corrisponde all'economia generale della legge. Se male non intesi, mi pare che i Consigli Comunali di Sanità siano inca-

ricati di dare consigli all'autorità locale, non di provvedere direttamente; e l'autorità locale essendo il Sindaco, necessariamente incombe a lui di fare eseguire ciò che la tutela della salute pubblica richiede. Quindi io direi che questa dichiarazione di abitabilità non dovesse già emanare dal Consiglio di sanità, ma bensì dal Sindaco, il quale sentito il parere del Consiglio Comunale di sanità decide se la casa sia abitabile.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Senatore Giovanola a rivolgere la sua attenzione al nuovo testo della Commissione che dilegua ogni difficoltà. Esso è così concepito:

« Art. 113 *bis*. I regolamenti locali, potranno prescrivere che le case o le parti di casa costrutte di nuovo o restaurate non possono essere abitate prima che siano dichiarate abitabili dal Consiglio comunale di sanità. I contravventori incorreranno in una multa estensibile a L. 300. »

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Quest'articolo veramente non provvede a quanto aveva accennato l'onorevole Giovanola.

Io pure aveva osservato questo difetto ed aveva preparato un emendamento.

La dichiarazione deve emanare sempre dall'autorità esecutiva e non da quella consultiva, per cui io, d'accordo coll'onorevole Giovanola, propongo di sostituire alla parola *Consiglio* quelle di *Sindaco, sentito il Consiglio comunale di sanità*.

Nell'articolo precedente si tratta di case già abitate, e qui si tratta di case nuove o restaurate.

Se anche per questo la sorveglianza si vuol affidare alla Giunta, anziché al Sindaco, io non ho difficoltà: ma mi pare che la si debba affidare al Sindaco in quanto che è al Sindaco che è deferito il potere di sorveglianza sulla sanità pubblica del Comune. Proporrei poi una aggiunta al secondo capoverso, il quale dispone che ai contravventori sarà applicata una multa estensibile fino a L. 300.

Ciascun vede, che ad un proprietario di una casa torna molto comodo il pagare una multa di L. 300, e far abitare la sua casa nuova un anno prima, potendo ricavarne 15, 20 o 30 mila lire. Dunque le 300 lire non sarebbero una pena proporzionata, ed a senso mio sarebbe indispensabile di aggiungere l'interdizione dell'abi-

tazione, ossia l'obbligo nel proprietario di far sgombrare la casa, e d'indennizzare naturalmente gl'inquilini.

Quindi proporrei di aggiungere in fine « *e incorre nell'obbligo di fare sgombrare la casa abitata e di indennizzare gli affittuari della medesima.* »

PRESIDENTE. In quanto alla prima proposta dell'onorevole Senatore Beretta, che riguarda la sostituzione delle parole: *della Giunta Comunale* a quella *del Consiglio Comunale*; la Commissione accetta?

Senatore DES AMBROIS. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. E quanto alla seconda proposta quella che riguarda cioè l'obbligo di fare sgombrare la casa abitata e indennizzare gli affittuari?

Senatore DES AMBROIS. Pare che l'indennizzo agli affittuari sia estraneo a questa legge, ad ogni modo la Commissione non avrebbe difficoltà di esaminare l'intera proposta, quando le fosse rinviata.

Senatore BERETTA. Accetto.

PRESIDENTE. Domanderò al Senato se appoggia questa proposta, giacchè non può essere presa in considerazione se prima non è appoggiata.

Coloro che appoggiano questa proposta, vogliono alzarsi.

(È appoggiata.)

L'articolo sarà dunque rimandato all'esame della Commissione.

Senatore GIOVANOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIOVANOLA. Ho chiesto la parola sul rinvio dell'articolo alla Commissione.

Io proporrei che oltre la prima parte dell'articolo in discussione, sia rinviata alla Commissione anche una mia modificazione che propongo sulla seconda parte dell'articolo.

Invece della frase *I contravventori sono puniti ecc.* direi: *I contravventori alle disposizioni di questo e del precedente articolo*; perchè si potrebbe dare facilmente il caso che una casa dichiarata inabitabile dalla Giunta, venisse abusivamente abitata.

Dunque ci vuole una pena anche per chi dà in affitto una casa dichiarata inabitabile.

Non faccio proposta alcuna. Prego solo la Commissione di prendere in considerazione questa mia aggiunta.

Senatore GALLOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GALLOTTI. Domando: *Udito il Consiglio di sanità*, significa che se il Consiglio si oppone a ciò che vuole il Sindaco, il Sindaco ha o non ha diritto di fare? Questo vorrei che si dichiarasse francamente.

PRESIDENTE. Ella ha inteso or ora che, per il motivo che i Sindaci si potrebbero scostare da quello che decide il Consiglio di sanità, l'onorevole Ministro dell'Interno propose di sostituire l'autorità della Giunta Comunale a quella del solo Sindaco, e ciò per maggior guarentigia.

Questo, mi pare che contenga una risposta al di lei quesito.

Senatore GALLOTTI. Perdoni, nei piccoli paesi la Giunta Comunale quasi non esiste, ed è nei piccoli paesi specialmente che si possono esercitare gli abusi ai quali accennava l'onorevole Casati.

Si aggiunge che, quando il Sindaco avesse dichiarato che una casa, per ragion di salute, non si può abitare, vi è diritto di essere indennizzati delle spese fatte. Ma io domando: si immagini che un tale fabbrichi una casa.....

PRESIDENTE. Perdoni, l'onorevole Gallotti, per questo appunto l'articolo è rinviato alla Commissione.

Io interrogo il Senato per sapere se accetta il rinvio dell'articolo alla Commissione.

Chi lo accetta, voglia sorgere.

(Approvato.)

L'onorevole Senatore Gallotti potrà far passare alla Commissione le sue osservazioni, oppure riservarsi di esporle quando la Commissione riferirà sull'articolo che le si rinvia.

Ora si passa all'articolo 114.

« Art. 114. Coloro che danno alloggio non potranno albergare un numero di persone eccedente quello portato dal permesso che verrà all'uopo rilasciato dal Sindaco, previa ispezione delle camere destinate a quest'uso, da praticarsi da un delegato del Consiglio municipale di sanità.

» I contravventori sono puniti con una ammenda da lire 5 a 50, ed in caso di recidiva colla revoca del permesso.

Senatore GIOVANOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIOVANOLA. Veramente io non comprendo cosa voglia dire questa espressione: « che verrà all'uopo rilasciato. » S'intende forse che si debba di volta in volta domandare il permesso al Sindaco per dare alloggio a varie

persone? S'intende che chi vuol esercitare l'industria di alloggiare semplicemente delle persone debba avere il permesso dal Sindaco? Io l'intendo nel secondo modo, ma potrebbe darsi che la legge fosse fraintesa.

Desidererei che l'articolo fosse più chiaro e che dicesse: « Chiunque vorrà dare alloggio, deve essere munito di una patente del Sindaco nella quale si dovrà indicare il numero delle persone che potrà alloggiare. »

Io dunque vorrei che questo articolo fosse rinviato alla Commissione, perchè lo redigesse più chiaramente.

PRESIDENTE. Ella proporrebbe di sopprimere le parole *all'uopo*?

Senatore GIOVANOLA. No; di rinviare l'articolo alla Commissione per riformarlo in modo che sia inteso chiaramente, che chi ha ottenuto la licenza del Sindaco può essere abilitato ad esercitare l'industria dell'affitta-camere senz'essere obbligato di domandare il permesso di volta in volta.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione accetta la correzione, la quale pare che possa essere fatta facilmente.

PRESIDENTE. Accetterebbe la soppressione della parola *all'uopo*...

Senatore BURCI, *Relatore*. Precisamente; è una soppressione, che potrebbe essere fatta subito.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Prima che si esaurisca la discussione di questo Capo, vorrei chiedere uno schiarimento sopra l'articolo 112, il quale dice: « che le case ad uso di abitazione comune siano edificate in guisa, che non siavi difetto di aria e di luce ».

Io credeva, che dopo venisse qualche disposizione, che riguardasse le case, che non sono di abitazione comune, la parola *comune* parmi sia un poco elastica.

Per esempio, un albergo, le stanze che sono annesse ad un teatro, s'intendono per abitazioni comuni o no? E poi vorrei sapere, se le abitazioni non comuni possono essere fabbricate in modo che manchino di aria e di luce.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. Mi pare, che quando si è trattato degli stabilimenti pubblici e pri-

vati, si sono fissate delle norme che provvedono appunto a quello che vorrebbe l'onorevole Senatore Beretta.

Senatore BERETTA. Se si è provveduto, non domando altro.

Penso, che si sarà provveduto nella seduta di ieri l'altro, alla quale io non era presente.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Giovanola crede, che per rendere chiaro l'articolo 114 sia sufficiente di toglierne le parole *all'uopo*?

Senatore GIOVANOLA. A me pare, che sarebbe meglio rinviarlo, perchè qui non si potrebbe improvvisare un emendamento, il quale, mentre valga a soddisfare allo spirito della legge non riesca vessatorio.

Altrimenti potrebbe facilmente avvenire che un privato il quale volesse alloggiare presso di sé anche 15 o 20 amici dovesse ritenersi sottoposto a chiedere licenza al Sindaco.

PRESIDENTE. La Commissione accetta che per chiarire meglio l'articolo, secondo il Senatore Giovanola, sieno sopresse le parole *all'uopo*?

Senatore GIOVANOLA. Io non insisto, ripeto però che a mio avviso, non sarebbe male rinviare quest'articolo alla Commissione perchè vi sia introdotta una qualche modificazione nel senso da me accennato.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. Il concetto è perfettamente accettato e conforme all'idea della Commissione.

La questione è di vedere di fare un'altra redazione. Come sta ora, l'articolo non si può mettere ai voti. È necessario modificarlo per evitare una inesatta interpretazione.

Mi pare che per evitare ogni inconveniente basterebbe aggiungere le parole: « coloro che per professione danno alloggio. »

PRESIDENTE. Accetta la Commissione la proposta dell'onorevole Lauzi?

Senatore BURCI, *Relatore*. Accetta.

PRESIDENTE. Il Senatore Lauzi si vuol compiacere di mandare la sua proposta al seggio di presidenza?

Senatore LAUZI. Non è che l'aggiunta delle parole: « coloro che per professione danno alloggio. »

PRESIDENTE. L'articolo 114 secondo la proposta dell'onorevole Lauzi, suonerebbe così:

« Art. 114. Coloro che, per professione, danno alloggio, non potranno albergare un numero

di persone eccedente quello portato dal permesso rilasciato dal Sindaco, previa ispezione delle camere destinate a quest'uso, da praticarsi da un delegato del Consiglio municipale di sanità.

» I contravventori sono puniti con una ammenda da L. 5 a 50, ed in caso di recidiva colla revoca del permesso. »

Coloro che approvano questo articolo, vogliono alzarsi.

(Approvato.)

Si passa al

CAPO II.

Salubrità dei luoghi abitati.

« Art. 115. Dove esiste un considerevole agglomeramento di abitanti può essere proibito di tenere stalle permanenti ad uso d'interi armenti di pecore, di capre, o di altra specie di animali, sotto pena di una ammenda di lire 5 per ogni capo di animale.

» Le stalle per gli animali da tiro, da soma, da latte, saranno mantenute nette e ben ventilate. »

Senatore CASATI L. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Casati.

Senatore CASATI L. Mi pare che quest'articolo contenga una disposizione gravissima, e che in alcuni paesi potrebbe anche sconvolgere l'economia agricola.

In primo luogo non si determina che cosa s'intenda per *considerevole agglomeramento* di abitanti, e quindi in un sito si potrebbe intendere un dato numero, in un altro sito un altro.

Poi non si determina chi potrà impedire che si tengano queste stalle, e non si determina infine se le stalle che esistono già per armenti, si abbiano a demolire.

Io credo quindi che quest'articolo, del quale proporrei addirittura la soppressione, convenga sia rinviato alla Commissione perchè nuovamente lo esamini, e vegga se non siano troppo gravi le disposizioni che esso contiene.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Relatore della Commissione.

Senatore BURCI, *Relatore*. L'oggetto di questo articolo evidentemente si è di impedire che nelle città, nelle grandi borgate, nei luoghi insomma dove si raduna la gente, vi siano delle

stalle di armenti, vi siano delle riunioni di molti animali, affinchè non possa dalla riunione loro, venirne danno alla salute pubblica. Non si proibiscono poi le stalle di cavalli, le stalle di somare ecc. quando sono tenute convenientemente.

Voi poi comprenderete facilmente, o Signori, come la riunione di molti animali in un luogo abitato da molte persone, debba venir vietata per togliere un uso, ed anzi un abuso che si verifica in alcune parti dello Stato nostro, giacchè il far vita comune con gli animali, è cosa che pur troppo anche in oggi si vede non molto lontano da noi, ben sapendo ognuno come sianvi certi tuguri, nei quali l'asino, il maiale, i polli e qualunque siasi animale possa essere utile alla gente, vengono conservati.

Quest'articolo però prende specialmente di mira le mandrie, le molte riunioni di animali, che la legge vietar deve in un luogo dove la popolazione sia cospicua.

Aggiungerò poi una cosa che credo importante qui a dirsi, ed è questa, che, come l'onorevole Senatore Casati sa, ogni Comune ha il suo regolamento sanitario, ed ogni Comune deve necessariamente seguire quelle disposizioni che dal proprio regolamento vengono imposte; per cui starà al Sindaco a considerare la proporzione degli animali col numero degli abitanti e quindi vedere se conviene allontanare gli animali per il bene degli abitanti.

Ma un articolo di legge generale, il quale proibisca addirittura ai Sindaci, che hanno la responsabilità della salute pubblica, il permettere, o no, che si radunino animali, come dice l'articolo, in armenti, credo che sia utile e necessario. Dunque questo articolo ha per oggetto di impedire in alcuni luoghi molto abitati di tenere armenti, riunione di molti animali, e quindi stalle dove questi animali si raccolgono in numero; starà al Regolamento che sarà stabilito dalla Giunta municipale e dalla Giunta sanitaria, il provvedere a che queste riunioni di animali non possano essere nocive alla salute pubblica.

Senatore GIOVANOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIOVANOLA. Le osservazioni fatte dall'onorevole Relatore della Commissione sono molto opportune, ma parmi che anche quelle dell'onorevole Casati sieno giuste. A mio avviso si potrebbe soddisfare alle apprensioni mani-

festate dall'onorevole Senatore, se si aggiungessero due sole parole all'articolo; invece di lasciare l'espressione generica: *può essere proibito*, bisognerebbe, come si è fatto in un altro articolo, dire: *sarà stabilito dal Regolamento comunale d'igiene pubblica*. Allora non sarebbe più nell'arbitrio della Giunta o di un individuo qualunque, ma il Consiglio comunale esaminerebbe, e le ragioni e la convenienza di questa proibizione. Gli interessati avrebbero campo di far valere le loro opposizioni, non solo presso il Consiglio comunale, ma eziandio presso l'autorità provinciale e presso il Ministero, e quindi si provvederebbe maturamente a quanto richiede la pubblica salute, senza ingiusto aggravio dei privati.

PRESIDENTE. La Commissione accetta la proposta del Senatore Giovanola?

Senatore BURGI, *Relatore*. La Commissione accetta la proposta del Senatore Giovanola.

PRESIDENTE. Spetta la parola al Senatore Carradori.

Senatore CARRADORI. Mi pare che dovrebbe in quest' articolo essere espresso, che la proibizione dell'agglomeramento di bestiame debba riferirsi solamente ai luoghi abitati, cioè città, borghi, castelli, ecc., perchè se noi impediamo alle case coloniche isolate di tenere un numero di animali accumulati a seconda della forza del colono, noi andiamo ad abbattere l'industria dell'allevamento del bestiame, che è uno dei più grandi cespiti di rendita; mi parrebbe adunque che dovesse essere espresso nella legge: che tale proibizione potrà farsi solamente negli agglomeramenti di case e di abitanti, cioè nelle città, borghi, castelli, ecc.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Carradori intende fare una proposta?

Senatore CARRADORI. Non faccio altro che sottomettere queste riflessioni alla considerazione dell'onorevole Commissione.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Casati.

Senatore CASATI L. Io vorrei far osservare all'onorevole Relatore che in molte parti del Regno, come nella Lombardia, Lomellina e nel Novarese gli agglomeramenti anche considerevoli di persone nella campagna, provengono appunto, dalla qualità dell'industria agricola che vi si esercita, cioè quella della mandria, e per conseguenza se ora si tolgono le stalle da un luogo e si trasportano al-

trove, in pochi anni i villaggi si trasporterebbero dove sono le mandrie; si tratta qui di una vera industria per la quale la stalla non può essere staccata dagli altri fabbricati che servono all'industria stessa, e questa considerazione mi pare sia abbastanza grave. Io aveva chiesto altresì se, applicandosi il regolamento che proibisce le stalle in luoghi di agglomeramento considerevole di abitanti, si intende che i proprietari potrebbero essere sforzati a demolire le stalle che tengono. E chi li indennizzerebbe di questa spesa, che potrebbe salire anche ad alcune centinaia di mila lire?

Per queste ragioni io credo che l'articolo meriterebbe di essere preso in nuova considerazione dall'onorevole Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro dell'Interno ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Riguardo all'osservazione fatta dall'onorevole Senatore Casati, io avvertirei che vi è qui una garanzia sufficiente per impedire che questa proibizione sia fatta a danno degl'interessi degli abitanti di un Comune. Quando si lascia ai Consigli comunali di stabilire, dove, quando e come convenga di fare tale proibizione, si può presumere che salvo ne' casi in cui sia manifesto che queste stalle permanenti d'animali tornino perniciose, non introdurrà mai nel suo regolamento d'igiene la proibizione stessa. Essa infatti non è stabilita in modo assoluto dalla legge, e l'applicazione ne dipende dal discernimento del Consiglio comunale, il quale fa il suo regolamento d'igiene, che viene poi approvato dall'autorità superiore. Questa facoltà lasciata al Consiglio comunale ci può, credo, assicurare che non si commetteranno atti nocivi a' giusti interessi di veruna industria. Vi sarà anzi piuttosto a temere il contrario, cioè che in pochissimi casi venga applicata questa disposizione. Si applicherà facilmente nelle grandi città, dove ancora per mezzo a una numerosa popolazione agiata e colta, si veggano di queste raccolte d'animali immondi tanto dannose alla salute degli abitanti. Ma nei piccoli paesi non è certamente a temere che i Consigli comunali sieno troppo corrivi ad estirpare queste male abitudini. Non può esservi quindi, a mio avviso, difficoltà ad approvare l'articolo, massime con l'aggiunta proposta dall'onorevole Senatore Giovanola e accettata dalla Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore della Commissione ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. Dopo le parole dell'onorevole Ministro, io non avrei nulla ad aggiungere. Senonchè fo considerare all'onorevole Senatore Casati, che l'oggetto di questo articolo, come io diceva, è quello di impedire che molti animali sieno raccolti in un luogo dove sono molti abitanti; e siccome molti animali si raccolgono ora in luogo dove sono molti abitanti, l'articolo di legge vuol precisamente evitare questo.

Ora, quanti debbono essere gli animali? Qui l'articolo dice, e dice benissimo, un armento; e quanti debbono essere gli abitanti? La legge non lo può determinare, lo determinerà il Regolamento sanitario del Comune, dove questi animali sono raccolti. Poi, là dove sono le mandrie di pecore, di vacche ecc. è naturale che vi sarà una popolazione sufficiente per governarle e per trarre da loro quel frutto che si può trarre, ma che non costituisce un agglomeramento di abitanti.

Agglomeramento di abitanti vuol dire un numero di abitanti cospicuo, vale a dire 6, 7, 8, 10 mila abitanti, fra i quali quando si trovasse una grande stalla con armenti, di certo non sarebbe cosa salubre. Onde impedire che questo avvenga, la legge ha cercato di provvedere.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni porrò ai voti l'articolo 115, che rileggo colla aggiunta proposta dal Senatore Giovanola.

« Dove esiste un considerevole agglomeramento di abitanti può essere proibito dai regolamenti Comunali d'igiene pubblica di tenere stalle permanenti ad uso d'interi armenti di pecore, di capre, o di altra specie di animali, sotto pena di una ammenda di L. 5 per ogni capo di animale.

» Le stalle per gli animali da tiro, da soma, da latte, saranno mantenute nette e ben ventilate. »

Coloro che approvano questo articolo, vogliano alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 116. Li ammassi di concime, di spazzatura o di altre materie facili a fermentare e putrefare, sono vietati nelle strade, nelle piazze ed altri luoghi abitati.

» I contravventori incorreranno in una ammenda da 5 a 50 lire, e saranno inoltre tenuti alla remozione delle materie a proprie spese.

» I regolamenti locali potranno pure provvedere che siano tolti tali ammassi di lordure dai locali privati quando lo richieda la igiene pubblica. »

Senatore GIOVANOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIOVANOLA. Veramente la proibizione di occupare delle strade con ammassi di materie qualunque, è già sancita dalla legge stradale e non occorre inserirlo in una legge d'igiene pubblica; in questa occorre piuttosto di provvedere affinchè gli ammassi di concimi, spazzature od altre materie facili a putrefare non rechino danno o molestia a coloro che percorrono le strade o abitano in vicinanza di esse. Io direi dunque « li ammassi di concime, ecc. » *presso le strade*, allora si otterrebbe veramente lo scopo; altrimenti l'articolo è inutile, perchè la proibizione di ammassare materia qualsiasi nelle strade esiste già nella legge che regola la pubblica viabilità.

PRESIDENTE. La Commissione accetta di dire *presso le strade*?

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione accetta.

Senatore DES AMBROIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DES AMBROIS. Vi è in quest' articolo una inesattezza di espressioni; là dove è detto « nelle strade, nelle piazze ed altri luoghi abitati; » essa è rimasta forse per qualche svista, perchè si dovrebbe dire « nelle piazze e strade dei luoghi abitati. »

Senatore GIOVANOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIOVANOLA. Se permette, proporrei questa redazione:

« Sono vietati gli ammassi di concime, di spazzatura o di altre materie facili a fermentare e putrefare in luoghi contigui alle strade, alle piazze, ai cortili e ad altri luoghi abitati. »

PRESIDENTE. *Contigui*; Non mi pare abbastanza chiaro.

Senatore GIOVANOLA. A me sembra di sì; *contigui*, si può riferire tanto ai luoghi abitati quanto ai luoghi non abitati, ma dal pubblico percorsi. Ciò dovrebbe bastare, inquantochè per le vie vi sono i regolamenti e le leggi sulla pubblica viabilità, e per l'interno delle case vi sono in questo stesso Codice altri articoli che provvedono.

PRESIDENTE. Si compiaccia allora di formulare l'articolo e farlo pervenire al banco della presidenza.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Mi pare che sia necessario di lasciare nell'articolo la redazione *nelle strade e nelle piazze*.

Non tutti i Municipii prescrivono questa proibizione; dunque è bene che la legge generale proibisca che si ammassino concimi od altre materie facili a fermentare e putrefare nelle vie e nelle piazze.

Pur troppo noi lo vediamo, non solo in parecchi borghi, ma in parecchie città che vi è l'abitudine appunto di portare nelle strade, ed aspettare che gli spazzaturai portino via queste immondezze. È bene quindi che la legge generale lo proibisca per tutti; si possono poi a questa proibizione generale aggiungere i regolamenti municipali, ed in essi inserire tutto quello che si crede necessario a perfezionare meglio i regolamenti stessi; ma mi pare che la legge debba proibire l'ammasso di concime o altre materie facili a fermentare e putrefare nelle piazze, nelle vie e anche nelle case.

PRESIDENTE. Il Senatore Giovanola propone di rettificare la prima parte dell'articolo 116 in questo modo:

« Sono vietati gli ammassi di concime di spazzatura e di altre materie facili a fermentare e putrefare in luoghi contigui alle strade, alle piazze, ai cortili e ad altri luoghi abitati. »

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. Credendo interpretare l'intenzione de' miei Colleghi della Commissione, pregherei che quest'articolo fosse rinviato per essere nuovamente esaminato; in quanto che se realmente la proposta dell'onorevole Senatore Giovanola arreca qualche vantaggio, può anche presentare qualche pericolo; e non sarebbe perfettamente in armonia colla costruzione di quest'articolo, il quale nel primo comma parla di luoghi pubblici, e nell'ultimo parla della facoltà data dai regolamenti locali per i luoghi privati.

Ora, l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Giovanola comprenderebbe anche i luoghi privati; dunque romperebbe l'armonia dell'articolo. In ultimo luogo il Presidente della

Commissione mi ha fatto osservare che è necessario rivederlo altresì per mettere in armonia la penalità con ciò che è prescritto dalla legge sulla viabilità e sui luoghi pubblici.

Per tutti questi motivi, pregherei il Senato a volere permettere che quest'articolo, come diceva, sia rinviato alla Commissione.

Senatore GIOVANOLA. Per parte mia di buon grado aderisco, essendo convinto che queste disposizioni non si possono improvvisare in seduta pubblica, ma occorre siano studiate maturamente da pochi.

PRESIDENTE. Non sorgendo alcuna difficoltà resta ammesso il rinvio dell'articolo 116 alla Commissione.

Si passa all'articolo 117:

« La vuotatura dei cessi, delle fogne o dei canali o fossi di scolo non può farsi nelle città, e in altri luoghi abitati se non con l'uso dei mezzi che siano stabiliti dall'autorità municipale per impedire le esalazioni nocive, ed il contravventore è punito con la multa da 60 a 100 lire. »

Senatore CASATI L. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI L. La disposizione di questo articolo è tassativa riguardo ai mezzi della vuotatura: io vorrei che si dicesse semplicemente *coll'uso dei mezzi stabiliti dall'autorità municipale*; lasciando da parte le parole, *per impedire le esalazioni nocive*.

La ragione è, che certi ritrovati per impedire le esalazioni nocive non sono alla portata dei piccoli Comuni, massime se rurali, i quali non possono fare come le grandi città, dove esistono Società apposite per applicare codesti mezzi perfezionati.

In ogni Comune la Giunta od il Consiglio di sanità provvederanno perchè sia adottato quel metodo che sia confacente coi mezzi che ha il Comune, in quanto a spesa e meccanismi: io quindi proporrei che si facesse una disposizione per cui non si possa impiegare altro mezzo, che quello autorizzato dall'autorità municipale.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Relatore.

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione accetterebbe di togliere le parole *per impedire le esalazioni nocive*, purchè dopo la parola *mezzi* fosse aggiunta quella di *igienici*, oppure

si dicesse: *se non colle cautele igieniche stabilite dall'autorità municipale.*

Senatore GIOVANOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIOVANOLA. Domando scusa al Senato se devo troppo frequentemente tediarlo; ma il sentimento del dovere me lo impone.

Se è intenzione della Commissione che quest'articolo si applichi soltanto alle città, io nulla avrei da osservare; ma essendosi tolta la parola *terre*, si è lasciata la menzione generica di *altri luoghi*, i quali massime in Italia, si può dire che contengono la più grande parte della popolazione del Regno; da una statistica mi pare di aver rilevato che tre quarti della popolazione italiana abita in Comuni rurali.

In questi luoghi non esistono regolamenti speciali per le vuotature, e non ci sarà nemmeno il mezzo di stabilire una simile prescrizione.

Nella massima parte cotesta operazione si eseguisce meglio che si può, cercando di dare il minimo fastidio al vicinato.

Io non vedo la ragione di comminare una pena per la violazione di un precetto che non può eseguirsi.

Bisognerebbe dire allora: tutti i Municipii saranno obbligati, nei loro regolamenti igienici, di stabilire il sistema di vuotatura più innocuo, o meno nocivo ecc. Ma non si legghi l'esercizio di un atto necessario all'osservanza di un metodo che la legge non abbia reso obbligatorio per tutti.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. Questi articoli di legge, mi permetto di far considerare all'onorevole Senatore Giovanola, che sono principalmente fatti per quei luoghi dove si aduna molta gente; e che nessuno di questi articoli che abbiamo approvati potrà essere facilmente applicato nei luoghi rurali, specialmente dove sono case isolate e dove ciascuno fa l'igiene della propria casa a modo suo.

Ma avendo sempre di mira la molta riunione di gente e il danno che può venire alla pubblica salute dalla trascuranza di mezzi igienici, siamo andati per questo cercando quelle cagioni che potevano essere capaci di portare malsania e fra questi, i molti animali riuniti insieme, il concime degli animali stessi e il modo di vuotatura dei pozzi neri.

Ecco perchè si è stabilito che questa vuotatura debba esser fatta secondo le indicazioni del Sindaco, secondo la legge Comunale, che prende di mira questi ed altri articoli che riguardano l'igiene pubblica e privata.

Molti di questi articoli riguardano quei luoghi ne' quali si riuniscono molti abitanti, perchè è la riunione e di molti abitanti che favorisce facilmente le cause di malattie. Dunque perchè queste cause di malattie sieno minori al possibile, abbiamo cercato di eliminarle coi mezzi igienici e con i provvedimenti sanitari. Infatti, scoppia una malattia epidemica, scoppia il cholera, ma in generale il cholera non scoppia sugli Appennini, non scoppia fra i casolari isolati, scoppia nei luoghi dove la popolazione si raccoglie in buon numero. Dunque è là principalmente che bisogna portare i nostri mezzi preservativi, i nostri mezzi igienici.

Quindi, alla domanda che faceva l'onorevole Giovanola rispondo: che questi provvedimenti prendono specialmente di mira i luoghi dove si raduna molta gente, lo che vuol dire le città, le grandi borgate, là dove la popolazione abbonda; là è dove queste guarentigie devono essere maggiormente osservate.

Intendo anch'io che nei luoghi di campagna, dove tutto si fa nel modo il più primitivo, certe applicazioni di leggi, certe applicazioni di regolamenti non sono veramente possibili; impedire di tenere un ammasso di concime accanto alla casa colonica, fare in modo che lo scolo delle acque vada precisamente dove deve andare, che vi sia un condotto che raccolga quelle acque è impossibile, tutto questo che è impossibile in alcuni luoghi rurali, diventa possibile in luoghi dove la salute pubblica dev'essere sorvegliata maggiormente come appunto sono quelli dove è gran numero di abitanti.

Senatore GIOVANOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIOVANOLA. Io concorro perfettamente nelle ottime intenzioni della Commissione, ma mi permetto di osservare, e gli autorevoli Magistrati che seggono in quest'aula mi diranno se ho torto, che il formulare una legge è cosa diversa dallo scrivere una dissertazione scientifica; questa non obbliga alcuno, si mette fuori la propria opinione, si userà un linguaggio più o meno esatto che farà più o meno onore all'autore, ma non fa male a nessuno. Ma quando

si fa una legge colla quale si vincola la libertà individuale, e si minacciano pene, bisogna essere precisi, bisogna dire quello che si vuole, affinchè il Giudice che la deve applicare sappia fin dove deve arrivare.

Cosa sono i *luoghi abitati*? Una casa, due, dieci, cento. O bisogna cancellare dall'articolo la espressione *luoghi abitati*, o spiegare meglio il concetto della Commissione, altrimenti facciamo una legge punitiva che manca di quelle condizioni sostanziali che ad una legge penale si addicono.

Senatore PANATTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANATTONI. Io condivido interamente le intenzioni della Commissione, che sono quelle di praticamente tutelare l'igiene pubblica.

Credo peraltro, e l'onorevole Relatore potrà presto intendermi, credo che nel tutelare la igiene pubblica, convenga procedere con qualche cautela e temperanza a riguardo dei privati.

Qui si dice: Non potrà operarsi la vuotatura ecc. se non con l'uso dei *mezzi* stabiliti dall'autorità ecc.

Ora accade, non so in quanti luoghi di questo mondo, ma certamente in qualche luogo accade, che l'autorità si affida a Compagnie di industriali, e crea senza volere dannosi e indiscreti monopoli. Infatti, si costituiscono Società le quali s'impongono agli abitanti, fanno il loro comodo, percepiscono gravi tasse, e s'impadroniscono della roba altrui, poichè qualunque ne sia la natura, è sempre una cosa spettante e vantaggiosa ai privati.

Nè ciò basta, poichè fissando dei mezzi tassativi, s'impedisce anche lo studio delle cautele che potrebbero adottarsi dagli abitanti stessi; e l'esercizio del diritto, che ha l'autorità di tutelare la sanità pubblica, si converte in speculazione di pochi, con aggravio della popolazione.

Avviene quindi, che i monopolisti, ossia le Società industriali diventano arbitre delle case altrui, e in ossequio a cotesti non troppo splendidi uffici, e monopoli, bisogna aspettare il comodo delle Società medesime, e qualche volta ne risultano anche degli inconvenienti, delle indiscretezze. Così pregherei la Commissione, se ho bene inteso il suo concetto, a dirmi, se non le basterebbe dire, che l'Autorità municipale indica le *cautele*, invece d'imporre *mezzi* esagerati.

MINISTRO DELL'INTERNO. A questo si è provveduto.

Senatore PANATTONI. Mi sono assentato un poco, e non lo sapeva.

Del resto, sono lieto, che nella mia assenza si sia ovviato ad un vero imbarazzo ed aggravio.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Si potrebbe soddisfare alle osservazioni dell'onorevole Giovanola, qualora invece della parola *abitate* si dicesse *popolate*; con che si comprenderebbe un'agglomerazione di popolazione; perchè vi sono dei luoghi ne' quali è una popolazione agglomerata, senza che per ciò prenda il nome di villaggio, e nemmeno di frazione di villaggio. Supponiamo, per esempio, una fabbrica la quale dia lavoro a un dato numero di operai agglomerati al di fuori di un villaggio: anche là il Municipio da cui dipende la località, ha il diritto di prendere delle cautele igieniche. Quindi l'articolo non si potrebbe restringere a nominar la città, il villaggio o la terra: bisogna aggiungere un'altra espressione più ampia, e però sostituendo alla parola *abitato* la parola *popolazione*, mi pare che si potrebbe evitar l'inconveniente temuto dall'onorevole Senatore Giovanola, cioè che questa vigilanza, queste cautele igieniche, si possano estendere anche alle abitazioni isolate.

Senatore DES AMBROIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DES AMBROIS. Forse si potrebbe dire *altri luoghi di popolazioni agglomerate*: mi parrebbe più esatto. Prego poi l'onorevole Giovanola di osservare, che qui non s'imporrebbe ai Comuni l'obbligo di fare regolamenti. Si tratta dell'osservanza dei regolamenti che esistono ed anche dei provvedimenti che l'autorità municipale, il Sindaco, faccia nei singoli casi nei limiti della sua competenza.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Per vie meglio assicurarsi da ogni pericolo, mi pare, che invece di dire *dall'autorità municipale* si dovrebbe dire, come già si è detto in altri articoli, *colle cautele stabilite dal regolamento comunale di sanità*. In tal caso questo deve essere approvato dal Consiglio comunale del paese, e quindi dalla superiore Autorità. Sarebbe tolto così ogni pericolo, che un Sindaco, od una Giunta municipale potesse qualche volta prendere un abbaglio, e stabilire

delle cautele che fossero dannose al buon andamento dell'industria.

Proporrei quindi, che si dicesse: *con cautele igieniche stabilite nel regolamento comunale di sanità.*

PRESIDENTE. La Commissione accetterebbe la proposta del Senatore Beretta?

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. E l'onorevole Ministro dell'Interno, accetta di sostituire alle parole *luoghi abitati*, quelle di *luoghi di popolazione agglomerata*?

MINISTRO DELL'INTERNO. Sì, accetto.

PRESIDENTE. Allora tenendo conto di tutte le proposte fatte, l'articolo sarebbe così espresso:

« Art. 117. La vuotatura dei cessi, delle fogne, o dei canali, o fossi di scolo, non può farsi nelle città e in altri luoghi di popolazione agglomerata se non con le cautele igieniche stabilite con regolamenti comunali di sanità, e il contravventore è punito con la multa da 60 a cento lire. »

Coloro che approvano quest'articolo, vogliano sorgere.

(Approvato.)

« Art. 118. Ogni edificio pubblico, ove debbano convivere o convenire molte persone, sarà costruito secondo le norme generali per le case private, salvo quelle modificazioni che fossero imposte dal suo uso speciale.

» I progetti tecnici per edifici pubblici dovranno esser sottoposti, in quanto concerne la igiene, alla approvazione del Consiglio superiore di sanità. »

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. A me pare, che il prescrivere che tutti i progetti di costruzione di edifici pubblici debbano essere mandati al Ministero dell'Interno per il parere del Consiglio superiore di sanità, e quindi per l'approvazione del Ministro (avendo noi detto che il Consiglio superiore non è Corpo deliberativo, ma semplicemente consultivo), sia una misura esagerata. Parrebbe a me, che possa bastare l'approvazione del Prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità, per cui propongo un emendamento quello cioè di terminare l'articolo colle parole « all'approvazione del Prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità. »

PRESIDENTE. Siccome nella prima parte del-

l'articolo 118, non si fanno osservazioni, così la rileggo per porla ai voti.

« Ogni edificio pubblico, ove debbano convivere o convenire molte persone, sarà costruito secondo le norme generali per le case private, salvo quelle modificazioni che fossero imposte dal suo uso speciale. »

Chi approva questa parte dell'articolo, sorga. (Approvato.)

Nella seconda parte, il Senatore Beretta alle parole « alla approvazione del Consiglio superiore di sanità » proporrebbe di sostituire queste altre: « all'approvazione del Prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità. »

La Commissione e l'onorevole Ministro, accettano quest'emendamento?

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione accetta.

MINISTRO DELL'INTERNO. Accetto io pure.

PRESIDENTE. Rileggo la seconda parte rettificata, per porla ai voti.

« I progetti tecnici per edifici pubblici, dovranno esser sottoposti, in quanto concerne la igiene, alla approvazione del Prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità. »

Chi approva questa seconda parte, sorga. (Approvata.)

Pongo ora ai voti l'intero articolo 118.

(V. sopra.)

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Si passa ora al

TITOLO VI.

SALUBRITÀ DEGLI ALIMENTI E DELLE BEVANDE POSTE IN COMMERCIO E DELLE ACQUE POTABILI

CAPO I.

Alimenti e bevande.

« Art. 119. Chiunque vende o ritiene per vendere materie destinate al cibo o alle bevande dell'uomo che siano guaste, corrotte, infette, adulterate, o in altro modo insalubri o nocive, è punito colla multa estensibile a L.500, aggiunta sempre la dispersione delle stesse materie, salvo le pene maggiori a cui possa farsi luogo secondo il Codice penale. »

È aperta la discussione su quest'articolo.

Senatore DES AMBROIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DES AMBROIS. Le ultime parole di quest'articolo *salvo le pene maggiori a cui possa farsi luogo secondo il Codice penale* dovrebbero esser tolte, perchè occorrerà poi porre in fine del Codice come disposizione generale un articolo il quale dica che si intendono sempre salve le maggiori pene portate del Codice penale.

Senatore GIOVANOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIOVANOLA. Pregherei la Commissione di riflettere che lo stabilire la penalità della multa, sino a lire cinquecento, può questa in alcuni dei casi previsti dall'articolo riescire eccessiva.

Vi sono dei piccoli rivenditori di frutta, verdura e simili, i quali andrebbero impuniti perchè non si troverà un Pretore che voglia condannare ad una multa che è sempre maggiore di lire cinquanta un misero esercente, il cui negozio forse non varrà lire venti.

Dovrebbe dunque lasciarsi al giudice di applicare l'ammenda o la multa secondo la gravità dei casi. Bene sia che un negoziante di vino il quale può mettere in commercio anche un centinaio di botti di vino guasto, sia punito colla multa di lire cinquecento ed anche di più; ma al piccolo rivenditore in molti casi sarà già sufficiente punizione un'ammenda di due o tre lire.

PRESIDENTE. L'onorevole Giovanola proporrebbe di dire: *colla ammenda o colla multa estensibile, secondo la gravità dei casi, a lire cinquecento.*

La Commissione accetta?

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione accetta.

Senatore DE LUCA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE LUCA. Mi pare che a questo articolo dove è detto: *aggiunta sempre la dispersione delle stesse materie*, sarebbe bene aggiungere *e la confiscazione*; e alla parola *dispersione* sostituire quella di *distruzione*.

PRESIDENTE. Se l'onorevole Senatore De Luca intende fare una proposta, favorisca mandarla per iscritto alla Presidenza.

L'onorevole Senatore De Luca propone che in luogo delle parole « *aggiunta sempre la di-*

spersione delle stesse materie » si dica: « *aggiunta sempre la confiscazione e la distruzione delle stesse materie.* »

La Commissione accetta questa variante?

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione deve far osservare che dove vi è *dispersione* vi è necessariamente anche *confisca*, perchè la confisca non si fa per altro che per vedere se veramente il giudizio sulla qualità della materia è stato fatto secondo che ai primi giudici pareva; ma quando le materie guaste e corrotte si disperdono, mi parrebbe che la confisca delle medesime materie escluderebbe la distruzione, e la distruzione escluderebbe la confisca.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore De Luca persiste nella sua proposta?

Senatore DE LUCA. Prima di tutto per procedere alla dispersione, secondochè sta detto nell'articolo, bisogna che si addivenga alla confiscazione, è mestieri che l'autorità s'impadronisca delle materie e quindi le disperda. Impadronitasene una volta mercè la confisca, che deve precedere assolutamente, ne verrebbe secondo l'articolo, la dispersione. Ma la dispersione non basta. Che significherebbe la dispersione? Gettare qua e là le materie confiscate, cattive: e queste potrebbero esser raccolte e consumate da fanciulli o da animali che ne soffrirebbero nella salute. Bisogna dunque che, oltre la confiscazione delle materie guaste, ci sia anche l'assoluta distruzione. Questo è che io vorrei sottoporre al savio giudizio della Commissione.

PRESIDENTE. Crede la Commissione di accettare questa proposta, dopo le spiegazioni date dall'onorevole proponente?

Senatore DES AMBROIS. La Commissione non l'accetta.

PRESIDENTE. L'onorevole De Luca mantiene la sua proposta?

Senatore DE LUCA. La mantengo.

PRESIDENTE. Porrò dunque ai voti l'articolo meno l'ultima parte su cui cade la proposta dell'onorevole De Luca.

La prima parte sarebbe così espressa:

« Art. 119. Chiunque vende o ritiene per vendere materie destinate al cibo o alle bevande dell'uomo che siano guaste, corrotte, infette, adulterate, o in altro modo insalubri o nocive, è punito coll'ammenda estensibile alla multa sino a L. 500 secondo la gravità dei casi, »

Coloro che approvano questa parte dell'articolo, vogliano sorgere.

(Approvato.)

Passo all'ultima parte, la quale secondo il testo della Commissione è così espressa: « aggiunta sempre la dispersione delle stesse materie, salvo le pene maggiori a cui possa farsi luogo secondo il Codice penale. »

L'onorevole Senatore De Luca propone di dire invece: « aggiunta sempre la confiscazione e la distruzione delle stesse materie. »

Domando se è appoggiata la proposta De Luca.

Chi l'appoggia, sorga.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Si passa alla votazione dell'intero articolo.

(Vedi sopra.)

Coloro che lo approvano, vogliano alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 120. Si intendono insalubri:

» 1. I frutti immaturi;

» 2. I cibi guasti, come le carni imputridite, i cereali, i legumi infraciditi, i pesci che hanno subito un periodo di fermentazione, ed altri simili;

» 3. I cibi adulterati con sostanze eterogenee e perniciose;

» 4. Le carni di animali morti di una malattia qualunque;

» 5. Le bevande adulterate col miscuglio di sostanze nocive di qualunque natura, per dar loro un determinato sapore o colore. »

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Mi pare che si distinguano i frutti dagli altri cibi e che si considerino insalubri per la sola ragione che sieno immaturi. Ma ed i frutti guasti, quasi infraciditi, saranno considerati insalubri o si potranno ritenere salubri? Si parla poscia di cibi guasti, come le carni, i cereali ed i legumi, e l'articolo non parla più dei frutti e non considera insalubri che gl'immaturi. Perciò io proporrei di aggiungere almeno i « frutti immaturi, guasti o infraciditi, » come si è detto per i cibi.

PRESIDENTE. L'onorevole Commissione accetta la proposta del Senatore Beretta?

Senatore BURCI, *Relatore*. Sebbene la Commissione creda di essersi sdebitata anche con-

tro questa osservazione del Senatore Beretta, dicendo « cibi guasti, » pure siccome è nello intendimento che le frutta come immature possono essere nocive, così, se piace, si può dire « i frutti immaturi e guasti, » oppure « i cibi, le frutta » e via discorrendo, come meglio si crede.

Senatore BERETTA. Accetto, purchè si faccia qualche modificazione. Se non si vuol fare una ripetizione, si mettano le frutta insieme agli altri cibi. Ma quello che mi fa senso è la distinzione tra le frutta che sono specificate col l'aggettivo *immature*, mentre poi si dice, i cibi guasti, come le carni, i cereali, i legumi.

PRESIDENTE. Si potrà dire allora; *i frutti immaturi o guasti*.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELL'INTERNO. Si può ammettere, benchè non torni difficile giustificare l'articolo qual è redatto dalla Commissione d'accordo col Governo.

Veramente non sono che i frutti immaturi che si mettono in commercio; che se sono fraccidi, a nessuno viene in capo di portarli sul mercato. Poi, quando l'articolo parla di cibi guasti, nella parola *cibi* possono comprendersi anche i frutti, se pure, ripeto, può essere supposto che si portino a vendere le frutta fraccide.

Quanto alle carni, ai cereali, ai legumi, sarebbe improprio il dire immaturi, giacchè non si vendono carni, nè cereali, nè legumi immaturi. A questi conviene invece la qualificazione adoperata di « imputridite, infracidite, ecc. »

Del resto, se il Senato stima che l'articolo vada rinviato alla Commissione, io non mi oppongo.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. L'osservazione l'ho fatta perchè l'articolo, quando parla di cibi, mette la specificazione; infatti dice: *le carni imputridite, i cereali, i legumi infraciditi, ecc. ecc.* Se si dicesse *i cibi guasti* in generale allora sarebbero compresi anche i frutti. Ma si parla in un capoverso di frutti e in un altro di cibi, e non mi pare che fra questi possano comprendersi anche i frutti guasti.

Senatore CASATI L. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI L. Mi pare che sia incorso un leggero errore di stampa. Dopo la parola

cereali vi è una virgola, e vi dovrebbe forse essere un *e*, e dire: *i cereali e i legumi* ecc., poichè altrimenti si leggerebbe: *le carni imputridite, i cereali* (che non avrebbero la qualità d'infra-ciditi), *i legumi infraciditi*, ecc.

PRESIDENTE. Va benissimo.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Nel numero 4 si dice: *le carni di animali morti di una malattia qualunque*.

Ora domando se debbano comprendersi anche gli animali morti poco dopo ed in seguito ad una caduta; io non credo che questi animali debbano esser compresi nella proibizione, non credo, nè debbono esserlo, perchè le malattie reumatiche di breve durata non alterano le carni che comunemente si mangiano.

Domanderei che si desse sopra di ciò qualche schiarimento.

Senatore GIOVANOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIOVANOLA. Se io non temessi d'essere temerario, pregherei la Commissione a prendere in nuova considerazione questi tre articoli.

Mi sembra, esaminandoli con attenzione, che contengano troppo e troppo poco.

Troppo, per esservi delle prescrizioni minute le quali si possono estendere in un modo comprensivo anche a chi non merita di essere punito.

Si dice per esempio: « frutti immaturi. » Girate per Roma e vedrete botteghe in cui vendonsi bellissimi frutti e frutti immaturi, che non fanno male alla salute perchè sogliono impiegarsi in canditi ed altre preparazioni innocue; dopo questa legge, non potrebbero più mettersi in vendita.

Così, quando nell'articolo successivo si parla di trichina, rabbia, peste bovina, ecc.; per quanto siano dotti gli autori del progetto ministeriale, sono essi sicuri di avere compreso tutte le malattie, dalle quali ne può nascere casi di affezione morbosa in coloro che mangiano di quelle carni?

Coi progressi della scienza e dell'osservazione, vengono fatti palesi tuttodi nuovi fenomeni che prima non erano stati avvisati.

Non sarebbe meglio di lasciare al Giudice, coll'aiuto dei periti, lo stabilire quali siano i

cibi veramente insalubri fra quelli posti in commercio?

Io credo, sia nell'interesse della salute pubblica, come della libertà del commercio, che la legge dovrebbe limitarsi alle disposizioni dell'articolo 119, e lasciare il resto alla perizia degli uomini dell'arte; di volta in volta che l'Autorità di pubblica sicurezza, avrà creduto di sequestrare un cibo come pericoloso per la salute pubblica, interroghi la scienza speciale, ed il perito dirà se quel cibo è pericoloso; sarà meglio che il dare in una legge delle indicazioni, le quali talvolta saranno insufficienti, tale altra eccessive.

Sottopongo questo come un'idea agli uomini competenti ai quali ho l'onore di parlare, e li prego di prenderla in considerazione per quanto può valere, e me ne rimetto al loro giudizio.

Senatore B0, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore B0, *Commissario Regio*. Confesso che m'ha fatto una viva impressione l'avvertenza dell'onorevole Senatore Maggiorani, asserendo che la carne di un animale, vaccino per esempio, che per mera accidentalità, colpito da malattia traumatica, cessa di vivere, non possa essere cibo insalubre.

L'osservazione, a parer mio, non è molto esatta; perchè, mentre io ritengo che talune delle modificazioni fatte all'articolo, specialmente dall'onorevole Senatore Giovanola, possano accettarsi, non potrei ammettere tanto facilmente quelle dell'onorevole Senatore Maggiorani in quanto al principio. Si tratta di un principio generale molto importante, e più importante di tutte le osservazioni che si sono fatte finora.

Quando l'articolo dice *malattia*, intende qualunque affezione che abbia potuto portare tale alterazione nella composizione organica dell'animale, da rendere le sue carni assolutamente nocive quando servono d'alimento umano, per cui le parti di un animale qualunque, colpito da malattia seguita da morte, diventano assolutamente un cibo malsano. Io sono d'avviso che nel concetto della Commissione non s'intendesse per *malattia* una accidentalità, una lesione, una caduta di una bestia bovina, ad esempio, per cui ne sia susseguita la morte. Ma se si tratta di *malattia* di cui sia stato affetto un animale e per essa ne sia avvenuta la morte, certamente si riterrà come prin-

cipio sacrosanto che la carne di quest'animale non potrà mai servire per uso di alimento. È d'uopo per conseguenza insistere su questo principio, perchè continuamente accadono fatti molto deplorabili. Io so di vacche che erano state affette da carbonchio, e che poi furono vendute di contrabbando.

Nè parlo solamente di queste malattie veramente contagiose, come nel caso del carbonchio, parlo di qualsiasi malattia comune. Un animale che muoia, per esempio, di polmonia, ha già sofferto tale mutazione ne' suoi organi da rendere le sue carni nocive a chi se ne cibasse, e non può più avere la stessa composizione organica di quella che serve di fondamento alla buona alimentazione.

Alcuni, è vero, hanno sostenuto la tesi contraria in seguito all'esperimento fatto di carni d'animale morto di carbonchio, ed hanno detto: come volete condannare le carni d'animale morto di una malattia comune, quando anche le stesse carni di animale morto di carbonchio, (che ha i caratteri più pronunciati di malattia contagiosa), hanno servito d'alimento senza produrre funeste conseguenze?

Questo lo so benissimo; ma io ritengo che l'onorevole Maggiorani il quale può essermi maestro, creda egli pure che le carni d'animale morto di malattia qualunque siasi, sono un alimento insalubre, epperò in urto coi principii sacri dell'igiene, malgrado lo sperimento da taluni addotto in contrario.

Perciò sostengo l'articolo quale è redatto dalla onorevole Commissione, consacrando un principio che fu da essa formulato in seguito a minute indagini e studii profondi.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. La dottrina esposta dall'onorevole Commissione è abbastanza comune e familiare a tutti i medici; io non posso fare nessuna opposizione.

La mia osservazione è stata sulla parola *qualunque*, che esclude ogni altra cosa.

Ora, il periodo tra la potenza nociva e la morte, si chiama malattia, da tutti si è chiamata malattia, e dalla scienza e dall'arte si chiama malattia.

Non si muore subito per la causa nociva, a meno che non sia istantanea. Dunque quel periodo si chiama malattia; questa è una malattia traumatica. Anche la malattia traumatica

non guasta il sangue, non altera la carne. Ecco le osservazioni che volevo fare per quel *qualunque*, perchè in un articolo di legge si potrebbe impedire che anche un animale caduto, che muore 5 o 6 ore dopo, non venisse ad essere adoperato per cibo. Se si dice malattia in genere, sta bene, ma malattia qualunque non credo. Una malattia traumatica è pur essa una malattia, ed io non saprei con quale altro termine indicare quel periodo se non col nome di malattia.

Senatore B0, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore B0, *Commissario Regio*. Io ammetto in parte le osservazioni dell'onorevole Senatore Maggiorani, e quindi consentirei a togliere la parola *qualunque*, e lascierei semplicemente quella di *malattia*, che ha un significato più ampio nel senso della pubblica preservazione.

PRESIDENTE. Accetterebbe la Commissione invece di dire: *morti di malattia qualunque*, dire invece *morti di malattia*?

Senatore BURCI, *Relatore*. Accetta.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Io proporrei, per togliere l'inconveniente che aveva accennato, di riunire i numeri 1 e 2 in questo senso: *i frutti immaturi e tutti gli altri cibi guasti, putridi, o infraciditi*; così dicendo si comprende tutto; e non c'è bisogno di scendere a specificazioni come quella della carne, del pesce ecc., lasciando forse fuori molte altre.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Beretta, come il Senato ha inteso, propone di fondere i due numeri dell'articolo in questo modo: *I frutti immaturi e tutti gli altri cibi guasti, putridi o infraciditi ecc.*; lasciando le specificazioni che si trovano nel numero 2 del testo ministeriale.

La Commissione accetterebbe questa proposta?

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Faccio osservare che *putridi* ed *infraciditi* sono veramente sinonimi: vi sarebbe dunque un pleonasmo.

PRESIDENTE. Ella propone che si dica o l'uno o l'altro.

Senatore PANATTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANATTONI. Domanderei una spiegazione che forse non è inutile al commercio.

Ci sono alcuni frutti che si vendono necessariamente immaturi....

PRESIDENTE. Perdoni: mi pare che quest'osservazione fu già fatta dal Senatore Giovanola.

Senatore PANATTONI. Allora mi rimetto a quello che fu già detto e che io non ho inteso. Ci sono certi frutti, come le sorbe, una qualità di mele, l'agresto e simili, che si vendono apposta immature perchè sono gradite precisamente per esser acerbe.

PRESIDENTE. La Commissione accetta la proposta dell'onorevole Beretta di riunire i numeri 1 e 2 dell'articolo?

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione crede che non sia possibile in una legge sanitaria come questa, di far a meno di indicare alcune qualità relative allo stato dei cibi e delle bevande, e di rimettere, come è stato proposto, le disposizioni di alcuni articoli all'altrui beneplacito oppure ad un regolamento. Se così facesse parrebbe veramente alla Commissione di trascurare una parte importante del suo ufficio.

Quanto al cercare di riordinare l'art. 120 in modo che esso possa essere il più largo possibile, almeno nelli suoi numeri 1 e 2, questo la Commissione lo farebbe volentieri, ma rinunciarvi del tutto non lo potrebbe, perchè non potrebbe rimettere ad un regolamento ciò che devono spiegare le disposizioni dell'art. 119.

Si diceva: probabilmente verranno altre malattie, e quindi le malattie degli animali non potranno essere indicate con queste che sono riportate qui.

Verranno dei tempi in cui certi cibi che si chiamano immaturi, potranno essere prescelti a preferenza di altri cibi maturi come attualmente lo sono. Ma ognuno capisce che qui non s'intende alludere a quei frutti che sono buoni acerbi, ma s'intende di quelli che si vendono acerbi quando dovrebbero essere maturi.

Per conseguenza, mentre la Commissione può accettare il rinvio di quest'articolo e cercare di formularlo in modo che crederà migliore, non può rinunciare nè a questo nè al seguente articolo.

PRESIDENTE. Se nessuno oppone difficoltà e siccome la Commissione stessa consente il rinvio dell'articolo 120....

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Pare anche a me che non si possa fare a meno degli articoli 120 e 121, dove sono descritte quelle sostanze alimentari che possono esser nocive alla sanità pubblica.

Qui si tratta di metter fuori di commercio, di distruggere in fin dei conti una proprietà. Non è dicevole lasciare ai Municipi la facoltà di poter con un Regolamento indicare quali sono le sostanze alimentari, le bevande che crede assolutamente nocive, e quindi eliminarle dal commercio locale. Spetta alla Legge di fare questa così rilevante prescrizione, che è una limitazione del diritto di proprietà.

Si osserva che sarà difficile il comprendere tutto, e ciò è vero: ma quando siasi compreso il prevedibile, quando la legge abbia indicato tutto ciò che la scienza e l'esperienza hanno riconosciuto per nocivo alla salute, questa indicazione dovrà servir di norma ai Comuni nel fare i loro regolamenti. Se poi si scoprirà che altre sostanze sieno pure di nocimento, nulla toglierà che alla lacuna eventuale si possano far delle aggiunte.

Frattanto sarà utile l'aver categoricamente stabilito quali sono le sostanze perniciose alla salute, e sarà anche una garanzia per il commercio, perchè nelle proibizioni non si trascorra oltre al necessario, e non si tolga per avventura il prezzo venale a certe derrate, a certe sostanze alimentari, le quali possano essere adoperate senz'alcun danno. Se si vuol fare qualche nuova proposta che supplisca a qualche dimenticanza, sta bene; ma con una soppressione assoluta, io reputo che non si migliorerebbe punto questo progetto di legge.

È vero che, per la necessità delle cose, vi sono alcune denominazioni non affatto esatte; quella, per esempio, delle frutta immature; e si è osservato a ragione che possono esser vene, le quali non rechino danno alla salute. È certo però che in massima parte son dannose; e qui si tratta appunto di stabilire una norma generale. Se occorrerà fare delle eccezioni, i municipi provvederanno all'uopo nei loro regolamenti; la legge non può riferirsi a tutti i casi singolari.

Fatta questa avvertenza, non mi oppongo al rinvio dell'articolo alla Commissione, perchè lo prenda in esame e lo modifichi nel modo che stimerà conveniente, designando le materie

che si credono nocive alla salute pubblica e delle quali non si dee conseguentemente permettere il commercio.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Giacchè è ammesso il rinvio di quest'articolo, sarebbe inutile parlare ancora in proposito. Trattandosi però di specificare quali siano i cibi insalubri dei quali sarebbe proibita la vendita, mi permetto osservare che sarebbe bene che in questo articolo fossero comprese certe altre sostanze, ritenute pur esse nocive: vi sono per esempio le uova ed il latte che sono due cibi molto comuni e che possono essere assai nocivi.

Raccomanderei quindi alla Commissione di comprendervi il più che sia possibile, tutti questi cibi che possono essere dannosi alla salute pubblica.

PRESIDENTE. Non facendosi difficoltà, si avrà per ammesso il rinvio dell'articolo 120 alla Commissione, che ne riferirà nella tornata successiva.

« Art. 121. Le carni e i visceri degli animali affetti da *trichina*, da *rabbia*, dalla *peste bovina*, da *moccio*, o *farcino*, o da *malattie carbonchiose*, non potranno essere usate neppure per l'alimentazione degli animali, ma dovranno sempre essere distrutte. »

È aperta la discussione su quest'articolo.

Non facendosi opposizione, si ritiene come approvato, e si passa all'art. 122:

« Le carni suine affette da *cisticerchi* (panicate) non possono vendersi che previa la cottura da eseguirsi nei locali addetti ai pubblici macelli, o altrimenti sotto la immediata vigilanza del Sindaco o suo incaricato.

» I contravventori sono puniti colla multa estensibile a lire 100, oltre la confisca delle carni. »

È aperta la discussione sull'articolo 122.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Maggiorani ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Temo che quest'articolo non tuteli abbastanza la salute pubblica.

Sappiamo che il cisticerchio ha una vita tenacissima, che è necessaria una cottura prolungata e ad alta temperatura per distruggerlo; potremo fidarci di un delegato del Sindaco che assista a questa operazione? Vedrà fondere il grasso per esempio, e crederà che la

cottura sia già al debito grado; il grasso fonde a 45, 46, 47 gradi al più; egli crederà che l'operazione sia terminata, mentre il cisticerchio vive comodamente. Sicchè sarebbe meglio distruggere l'animale suino, giacchè mi pare che con questo articolo non si tuteli abbastanza la salute pubblica.

PRESIDENTE. L'onorevole Maggiorani non fa alcuna proposta?

Senatore MAGGIORANI. Ho detto che non mi pare sufficiente il dire previa la cottura; quindi bisognerebbe...

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Relatore.

Senatore BURCI, *Relatore*. Prima di formulare quest'articolo la Commissione ministeriale cercò di interrogare uomini valentissimi in zoojatria e nella veterinaria, e particolarmente si giovò di due distintissimi cultori, che furono l'Ercolani di Bologna, ed il Rigoni testè compianto, ed i Commissari furono assicurati da entrambi, ed in ispecie dall'Ercolani che aveva visitato molti luoghi di macello in altre parti d'Europa, che quando la carne del suino è arrivata quasi al grado dell'ebollizione, il cisticerchio della cellulosa era distrutto; ed è per questa ragione che in alcuni macelli adesso si è stabilito una bollitura di questi animali, quando il veterinario del macello trova che le carni siano paniccate. E onde elevare la temperatura al grado dell'ebullizione dell'acqua, pare provato, per la dichiarazione dei veterinari, che l'animale entozoa si distrugga, come par provato che se ne possa fare smercio senza danno della salute pubblica.

D'altra parte bisogna anche aver un riguardo all'industria ed al commercio.

Se il maiale paniccato, quando ha subito una ebollizione al grado dell'acqua bollente, non ha più nel suo interno, e particolarmente nei suoi muscoli quegli animali vivi che lo rendono nocivo; e siccome di questi maiali ve ne sono molti, così colla distruzione loro si distruggerebbe in parte anche il commercio e l'industria.

Io prego dunque l'on. Senatore Maggiorani ad essere persuaso che l'ebullizione di questi animali distrugge l'entozoa, e che in alcuni macelli tanto in Italia che fuori d'Italia, vi è il luogo dove si fa l'ebullizione degli animali suini, i quali così bolliti, distruggendosi il cisticerchio della cellulosa, ossia il panico, possono servire all'alimento della gente senza nocu-

mento e senza danno, come appunto è della trichina. E dirò che la trichina è un animale il quale si circonda di una ciste che è molto più solida di quella che circonda il cisticerchio della cellulosa; ebbene basta l'ebullizione a 76 gradi *Réaumur*, mi pare, perchè si possa avere la distruzione della trichina, ossia di quell'animale che costituisce quella malattia a noi non nota, ma nota alla Germania, la trichinosi, che ha prodotto gravi danni e la morte di molti individui che si sono cibati di animali suini i quali erano affetti dalla trichina. L'ebullizione dell'animale affetto dalla trichina, distrugge la potenza di comunicare all'uomo l'animale stesso e quindi di trasfondere la trichinosi; dunque, essendo provato che il cisticerchio della cellulosa si distrugge per mezzo dell'ebullizione, essendo provato che l'animale può essere somministrato per cibo senza danno della salute pubblica, essendo necessario conservare l'animale, benchè molti suini siano affetti da panico, per non distruggere per conseguenza un capitale, il quale costituisce un non piccolo fondo, considerando la facilità con cui il suino è panicato, io per queste ragioni insisto nella conservazione di questo articolo, tale quale venne redatto dalla Commissione.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Io non dissento menomamente dall'opinione dell'onorevole Relatore; il mio timore era, che non si spingesse questa cottura fino al grado di togliere ogni vitalità al cisticerchio; difatti, ho parlato del grasso che si fonde a temperatura molto bassa, mentre bisognerebbe portarlo sino all'ebullizione e cottura prolungata, per essere certi di aver distrutto la vita del cisticerchio. Quindi, se si aggiungesse; *cottura fino all'ebullizione, cottura prolungata*, l'articolo sarebbe più efficace; se non si dicesse *cottura prolungata* ad alto grado cioè, fino all'ebullizione, potrebbe accadere che vedendo fondere il grasso si cessasse l'ebullizione, ed allora non si sarebbe ottenuto lo scopo. Se l'onorevole Relatore crede di aggiungere *cottura prolungata sino all'ebullizione*, si otterrà lo scopo cui intendiamo; perchè il dire soltanto cottura, si potrebbe intendere solo cottura fino alla fusione del grasso.

PRESIDENTE. La Commissione accetta, la proposta dell'onorevole Senatore Maggiorani?

Senatore BURCI. *Relatore*. La Commissione ac-

cetta che si dica *cottura prolungata* come propone l'onorevole Senatore Maggiorani, perchè realmente gli esperimenti provano che non è necessario arrivare all'ebullizione: è bene che si arrivi all'ebullizione perchè l'animale sarà più cotto, ma il cisticerchio della cellulosa, il quale mangiato che sia dall'uomo e dagli altri animali si converte in tenia, muore avanti che veramente la cottura sia giunta al grado di ebullizione.

Quando si dice *cottura prolungata*, si capisce bene che questa cottura debba giungere fino alla distruzione dell'animale.

Devo, oï far considerare un'altra cosa, cioè che nei luoghi nei quali si fa questa cottura (nei macelli) vi è sempre un veterinario oltre ad esservi un delegato del Sindaco, e quando a questi piacesse, il Sindaco stesso. Ogni macello in grande, ha un veterinario, e per conseguenza il veterinario stesso può essere un sorvegliante e dare anche per parte sua una certa garanzia.

Per conseguenza, la Commissione accetta la proposta dell'onorevole Senatore Maggiorani, la quale da una parte assicura, che l'animale che deve essere ucciso, è veramente ucciso, e d'altra parte non impedisce affatto che il suino possa essere venduto convenientemente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti l'articolo 122 come venne letto poco fa coll'aggiunta della parola « prolungata » dopo la parola *cottura*.

Coloro che approvano quest'articolo, vogliano sorgere.

(Approvato.)

Presentazione di un progetto di legge.

PRESIDENTE. Do la parola all'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già votato dall'altro ramo del Parlamento, circa all'aumento di alcuni funzionarii giudiziarii presso talune Corti e taluni Tribunali del Regno.

Siccome si tratta di una misura urgente, così pregherei il Senato di discuterla con qualche urgenza.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro di Grazia e Giustizia della presentazione del progetto di legge, circa l'aumento di alcuni funzionarii presso alcune Corti e taluni Tribunali del Regno, e siccome chiede l'urgenza, se non si fanno

difficoltà si avrà come accordata. Il progetto sarà stampato e distribuito agli Uffizi.

Ripresa della discussione sul Codice sanitario.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione del Codice sanitario.

Si darà lettura dell'articolo 123.

« Art. 123. È vietata la macinazione o triturazione del gesso o di altre sostanze nocive nei mulini o altre macchine destinate a macinare o tritare generi alimentari, e il contravventore è punito colla multa estensibile a lire 300. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

« Art. 124. La vendita dei funghi sarà regolata dall'Autorità municipale. »

(Approvato.)

« Art. 125. La stagnatura degli utensili metallici da cucina deve essere fatta collo stagno puro sotto pena pei contravventori di una ammenda da lire 5 a 10. »

(Approvato.)

« Art. 126. Nella fabbricazione dei piatti, dei cucchiari, dei bicchieri e d'altri vasi di *peltro* destinati a contenere cibi o bevande non si possono adoperare leghe metalliche nelle quali il piombo trovisi in proporzione maggiore del 10 per cento, o l'antimonio del 5 per cento. »

Senatore GIOVANOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIOVANOLA. Proporrei che si sopprimesse la parola *peltro*; perchè vi sono altri vasi che sono fabbricati con materie insalubri. Conosco certe stoviglie di terra ordinaria che inverniciate col piombo sono dannose alla salute. Credo, dico, che gioverebbe sopprimere la parola *peltro* per rendere la proibizione più comprensiva.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore accetta?

Senatore BURCI, *Relatore*. Accetto.

PRESIDENTE. Si compiaccia onorevole Giovanola di trasmettere la sua proposta al banco della Presidenza.

Senatore GIOVANOLA. Si tratta soltanto di sopprimere la parola *peltro*.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BERETTA. Mi pare che non possa stare la semplice soppressione: bisognerebbe introdurre l'aggiunta di qualche altro metallo o ingrediente che serva a fare i vasi, oppure sopprimere

tutto l'articolo, inquantochè parla di leghe metalliche che non si adoprerebbero nel caso, cui accenna l'onorevole Senatore Giovanola.

Non basta dunque sopprimere la parola *peltro*, bisognerebbe aggiungere qualche altra cosa.

Senatore GIOVANOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GIOVANOLA. È precisamente per escludere la malefica azione del piombo e dell'antimonio, sia per i vasi di terra cotta, come per quelli di metallo, che dovrebbe essere proibito l'uso di quelle sostanze nella quantità indicata dall'articolo.

PRESIDENTE. La Commissione consente la soppressione pura e semplice della parola *peltro*?

Senatore BURCI, *Relatore*. Acconsento.

PRESIDENTE. Allora l'articolo sarebbe così espresso:

« Nella fabbricazione dei piatti, dei cucchiari, dei bicchieri e d'altri vasi destinati a contenere cibi o bevande non si possono adoperare leghe metalliche nelle quali il piombo trovisi in proporzione maggiore del 10 per cento, o l'antimonio del 5 per cento.

» I contravventori sono puniti con una multa estensibile a lire 300. »

Coloro che approvano questo articolo, si alzino.

(Approvato.)

« Art. 127. Sotto la pena comminata dall'articolo 119 è vietata la colorazione dei dolci, delle cofette e loro involucri, nonchè quella dei rosolii e di qualsiasi bevanda fatta col turchino di Prussia, cogli ossidi di rame e di piombo, colle ceneri azzurre, col verde di Schèele e di Schweinfurt, col cromato di piombo (*giallo cromo*) coi cromati di potassa, ed in genere con tutte le altre sostanze notoriamente venefiche. »

Senatore B0, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore B0, *Commissario Regio*. Io desidererei che in quella enumerazione si comprendesse anche il cinabro che è materia colorante, ed eccone le ragioni.

Le paste, di cui si fa grande consumo ed esportazione, è uopo colorirle collo zafferano, che è una droga che costa carissimo ed è perfettamente innocua. Non sono molti anni che alla Magistratura sanitaria di Genova venne fatta una denuncia che molti vermicellai, sa-

pendo che il cinabro resiste assai bene ai lunghi viaggi di mare, e costa molto meno del zafferano, lo adoperavano in sostituzione di quest'ultimo per colorire le paste. Il Magistrato di sanità fece di questa denuncia oggetto di lunga disanima e ordinò che s'istruisse un processo, il quale finì colla condanna dei fabbricanti a multe, aggravate da non pochi mesi di carcere.

Essi, è vero, addussero a loro difesa, che la quantità del cinabro ch'essi adoperavano all'uopo era sì piccola che non avrebbe mai potuto essere causa di avvelenamento; ma il Magistrato respinse queste ragioni; inquantochè potè stabilire che per quanto il cinabro fosse adoperato in tenuissime dosi, pure esse erano tali da potere dopo un certo tempo produrre effetti sinistri.

Perciò fra gli altri colori che sono designati in questo articolo io amerei, ripeto, che fosse compreso anche il cinabro.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. Il cinabro non è compreso, e la Commissione non avrebbe difficoltà di aggiungere questa sostanza quando parlasi della colorazione delle paste, dolci, confetture, ecc.

Non si sono potuti mettere tutti i colori che possono essere argomento di veneficio, perchè come si dovrebbe mettere il cinabro, si dovrebbero mettere molte sostanze vegetali che danno delle colorazioni venefiche. Quindi nell'articolo si è detto « in genere con tutte le altre sostanze notoriamente venefiche. »

Ora il cinabro è sostanza riconosciuta notoriamente venefica....

PRESIDENTE. Mi permetta di chiamare la sua attenzione sulle prime parole dell'articolo, le quali si riferiscono all'articolo 119 cioè « sotto la pena comminata dall'articolo 119. »

Ora la pena comminata dall'articolo 119 sulla proposta del Senatore Giovanola è stata notevolmente modificata. Importa di sapere se la Commissione mantiene questo semplice rinvio.

Senatore BURCI, *Relatore*. Io credo che in questo caso non si possa modificare, perchè adoperare una sostanza nociva alla pubblica salute per la ragione delle paste, costituisce una colpa più grave; quindi direi sotto la pena comminata dall'articolo 119 colla multa.

PRESIDENTE. Si potrebbe dire sotto la pena di una multa estensibile....

Senatore B0, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore B0, *Commissario Regio*. Se la Commissione si fosse attenuta all'articolo citato, avesse cioè parlato in genere, meno male; ma venendo ai particolari, essa non ha contemplato un fatto che può accadere facilmente; perchè l'interesse di sostituire al zafferano, che costa un prezzo enorme l'oncia, una sostanza che non vale forse una lira, è una tentazione tale che induce molti a commettere una contravvenzione.

A parer mio, o non citare verun caso, o citare almeno i più importanti.

L'uso del cinabro pel coloramento delle paste, è, come diceva, molto comune, perciò se la Commissione cita alcune sostanze, mi pare troppo evidente che debba anche far cenno di questa.

PRESIDENTE. Il Senatore Maggiorani ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Se si dovesse fare qualche altra aggiunta, io proporrei anche di mettere fra le sostanze vietate l'anilina, e tanto più perchè non è sostanza interamente venefica. Alcuni credono che sia innocua, ed è adesso molto in uso per la colorazione dei dolci. Dunque se la Commissione si induce a fare delle aggiunte, io la pregherei a volervi comprendere anche l'anilina.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. Noi possiamo benissimo accettare tanto la proposta dell'onorevole Commissario Regio, quanto quella dell'onorevole Senatore Maggiorani, perchè è verissimo che queste sostanze possono essere nocive. L'anilina, contenendo talvolta delle piccole quantità di arsenico, può benissimo per questa ragione essere un argomento di veneficio. Anzi è una questione ora molto agitata tanto dai chimici, quanto dagli igienisti, se questa materia possa essere liberamente adoperata per colorare certe sostanze e particolarmente il vino.

Dunque io non ho nessuna difficoltà di ammetterla, e credo che la Commissione lo consenta, dopo le parole, *col cromato di piombo*, di aggiungere, *col cinabro, coll'anilina*, e via discorrendo.

PRESIDENTE. L'articolo adunque sarebbe redatto in questi termini.

« Art. 127. Sotto la pena di una multa estensibile a lire 500 è vietata la colorazione dei dolci, delle confetture e loro involucri, non che quella dei rosoli e di qualsiasi bevanda fatta col turchino di Prussia, cogli ossidi di rame e di piombo, colle ceneri azzurre, col verde di Schèele e di Schweinfurt, col cromato di piombo (giallo cromo), col cinabro, coll'anilina dei cromati di potassa ed in genere con tutte le altre sostanze notoriamente venefiche.

Senatore BURCI, *Relatore*. Per maggiore regolarità nella dizione di quest'articolo sarebbe bene che la parola *delle paste*, venisse dopo le parole *la colorazione dei dolci, delle confetture, loro involucri ecc.*

PRESIDENTE. Si dirà dunque sotto la pena di una multa estensibile a L. 500 è vietata la colorazione dei dolci, delle confetture, e loro involucri, delle paste non che quella dei rosoli ecc. ecc., come sta nell'articolo.

Senatore BURCI, *Relatore*. Sarebbe pure opinione dalla Commissione di togliere anche la parola *notoriamente*, aggiunta a quella di *venefiche*.

PRESIDENTE. Si direbbe dunque ed in genere con tutte le altre sostanze venefiche.

Pongo ai voti l'articolo così riformato, che rileggo.

« Art. 127. Sotto la pena di una multa estensibile a L. 500, è vietata la colorazione dei dolci, delle confetture e loro involucri, delle paste, nonchè quella dei rosoli e di qualsiasi bevanda, fatta col turchino di Prussia, cogli ossidi di rame e di piombo, colle ceneri azzurre, col verde di Schèele e di Schweinfurt, col cromato di piombo (giallo cromo), coi cro-

mati di potassa col cinabro, coll'anilina, ed in genere con tutte le altre sostanze venefiche. »

Se non vi sono opposizioni, si riterrà per approvato.

(Approvato.)

CAPO II.

Salubrità delle acque potabili.

« Art. 128. È punito colla multa estensibile a lire 300 chiunque contamina o corrompa l'acqua delle fonti, dei pozzi, delle cisterne, canali, acquedotti, serbatoi, o qualsiasi altri depositi, destinati alla conservazione o alla conduzione delle acque potabili, e sarà inoltre tenuto a pagare le spese che si dovessero fare per depurare le dette acque. »

Secondo le osservazioni precedentemente fatte dalla Commissione, restano soppresse le parole contenute nell'articolo quale era stato proposto « salvo le maggiori pene ecc. »

Non facendosi opposizione, metto ai voti questo articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Essendo l'ora tarda, e diradato il numero dei Senatori, credo opportuno rimandare il seguito della discussione a domani.

Domani al tocco, riunione degli Uffici per l'esame del progetto di legge d'iniziativa dell'onorevole Senatore Borgatti.

Il Senato fu già avvertito in seduta pubblica della presentazione di questo progetto di legge.

Alle due, seduta pubblica per la continuazione della discussione sul progetto di Codice sanitario.

La seduta è sciolta (ore 6).